

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978 - 1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **125.** SITZUNG

27.10.1983

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 93:

"Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale", rinviato dal Governo in data 18 ottobre 1983

pag. 4

Designazione di un rappresentante delle minoranze politiche a membro del Consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

pag. 98

Disegno di legge n. 94:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano'", rinviato dal Governo

pag. 102

Interrogazioni e interpellanze

pag. 117

Gesetzentwurf Nr. 93:

"Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personal", von der Regierung am 18. Oktober 1983 rückverwiesen

Seite 4

Benennung eines Vertreters der politischen Minderheiten als Mitglied des Verwaltungsrates der Investitionsbank Trentino-Südtirol

Seite 98

Gesetzentwurf Nr. 94:

"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, n. 8, betreffend 'Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen'", von der Regierung rückverwiesen

Seite 102

Anfragen und Interpellationen

Seite 117

Presidenza del Presidente Achmüller

(Ore 9.45)

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Prego procedere all'appello nominale.

VALENTIN (segretario C.R. - S.V.P.): (Fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Prego dare lettura del processo verbale della seduta 13 ottobre 1983.

MARZARI (segretario C.R. - P.C.I.): (Legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Dies ist nicht der Fall, dann ist das Protokoll genehmigt.

Osservazioni sul processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri Marziani, Betta Mauro, Boato (g.), Casagrande, Fedel, Iori, Malossini, Mengoni, Paris, Piccoli Rensi, Benedikter, Durnwalder (g.), Magnago.

Mitteilungen:

Am 20. September 1983 hat der Regionalratsabgeordnete Dr. Domenico Fedel die Anfrage Nr. 156 über die Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen durch den Privatsender "Radio Dolomiti" vorgelegt.

Der Wortlaut der Anfrage und das entsprechende Antwortschreiben sind ein ergänzender Teil des stenographischen Berichtes über die heutige Sitzung.

Am 18. Oktober 1983 hat der Regierungskommissär den Gesetzentwurf Nr. 93: "Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals" zur neuerlichen Beratung an den Regionalrat rückverwiesen.

Am 25. Oktober 1983 hat der Regierungskommissär den Gesetzentwurf Nr. 94: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, Nr. 8 betreffend 'Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen'" zur neuerlichen Beratung an den Regionalrat rückverwiesen.

Am 13. Oktober ist eine Mitteilung des Regionalratsabgeordneten Erschbauer eingegangen, worin dieser erklärt, ab dem 1. Oktober der SVP-Regionalratsfraktion anzugehören.

Am 24. Oktober hat der Regionalratsabgeordnete Erschbauer mitgeteilt, daß er vom Amt eines Verwaltungsratsmitgliedes der Investitionsbank Trentino-Südtirol zurücktritt.

Comunicazioni:

In data 20 settembre 1983 il Consigliere regionale dott. Domenico Fedel ha presentato l'interrogazione n. 156, riguardante la diffusione di programmi radiofonici da parte dell'emittente privata "Radio Dolomiti".

Il testo dell'interrogazione e della relativa risposta scritta farà parte del resoconto stenografico della presente seduta.

In data 18 ottobre 1983 il Commissario del Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge n. 93: "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale".

In data 25 ottobre 1983 il Commissario del Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge n. 94: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano'".

In data 13 ottobre è pervenuta comunicazione inviata dal Consigliere Erschbaumer che dichiara di appartenere a partire dal 1° ottobre al gruppo consiliare della SVP.

In data 24 ottobre il Consigliere Erschbaumer ha comunicato di dimettersi dalla carica di membro del Consiglio d'amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

Wir gehen zur Tagesordnung über: Gesetzentwurf Nr. 93: "Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals".

Disegno di legge n. 93: "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale", presentato dalla Giunta regionale - rinviato dal Governo in data 18 ottobre 1983.

Es handelt sich hier um ein rückverwiesenes Gesetz.

Si tratta di una legge rinviata dal Governo.

Ich verlese das Rückverweisungsschreiben des Regierungskommissärs:

Dò lettura della lettera di rinvio del Commissario del Governo:

Con riferimento alla lettera sopradistinta, si comunica che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge indicato in oggetto, rilevando quanto segue:

- a) la possibilità di ricorso a personale estraneo all'amministrazione, accordata, oltre che per le figure particolari quali i segretari dei presidenti e degli assessori, anche per membri del Comitato Consultivo e dei gruppi di lavoro di cui agli articoli 15, 17, 34 e 69, contrasta con il principio della buona amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, dovendo la Regione provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze con personale dei propri ruoli organici;
- b) con il medesimo principio di buona amministrazione contrastano gli articoli 9, 10, 25 e 61, che prevedono l'attribuzione dell'incarico della direzione degli uffici indifferentemente a personale del settimo e dell'ottavo livello funzionale, potendosi in concreto verificare casi di subordinazione di personale di livello superiore a quello di livello inferiore;
- c) l'articolo 37 prevede la concessione di permessi sindacali in misura superiore a quella vigente negli altri settori del pubblico impiego e anche a quella prevista dallo Statuto dei lavoratori;
- d) l'automatica rideterminazione dell'indennità di bilinguismo e dell'indennità mensile di trascrizione degli atti e documenti dal gotico nonché del previsto agganciamento a variazioni dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 55, contrastano con

l'indirizzo politico economico inteso ad eliminare ogni forma di automatismo al fine di contenere la dilatazione della spesa pubblica;

- e) le misure dell'indennità di missione e la nuova aliquota di retribuzione del lavoro straordinario, di cui agli articoli 55, 56 e 59, sono superiori a quelle stabilite per altri settori del pubblico impiego e pertanto contrastano con i principi dell'omogeneizzazione e perequazione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, di cui alla legge 93/1983;
- f) i benefici previsti dall'articolo 60, in caso di passaggio di qualifica, sono sperequanti rispetto a quelli derivanti dalla normativa vigente nell'ambito del comparto del pubblico impiego;
- g) la coesistenza di due diversi trattamenti economici, di cui agli articoli 51 e 64, per retribuire una medesima funzione dirigenziale contrasta con il principio, di cui agli articoli 3 e 36 della Costituzione;
- h) l'articolo 52, che concede indennità superiori a quelle previste dagli ordinamenti vigenti per il settore pubblico e l'articolo 67, che prefigura l'inamissibile riconoscimento di anzianità pregresse, creano sperequazioni in contrasto con la citata legge 93/1983.

Si restituiscono due copie del provvedimento rinviato.

Ich bitte den Vorsitzenden, Abgeordneter Matuella, der zuständigen Gesetzgebungskommission um die Verlesung des Berichtes.

Prego il Presidente della commissione legislativa competente, consigliere Matuella, di dare lettura della relazione.

MATUELLA (D.C.):

In data odierna la I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 93, già approvato dal Consiglio regionale in data 15 settembre 1983 e rinviato dal Governo in data 18 ottobre 1983.

Dopo attento esame del testo del rinvio governativo, la Commissione ha sentito il Presidente della Giunta, il quale ha il lustrato le proposte di modifica al disegno di legge deliberate dalla Giunta.

Prima di avviare l'esame del disegno di legge, la Commissione ha inteso ampliare la conoscenza del problema, procedendo al l'audizione delle rappresentanze sindacali del personale regionale.

Nel corso dell'esame articolato la Commissione ha valutato attentamente e, quindi, accolto i vari emendamenti proposti dal la Giunta.

Al termine dell'esame articolato, la Commissione ha approvato a maggioranza (astenuuto il cons. Mitolo) il disegno di legge, che ora viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

E' aperta la discussione generale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang zur Sachdebatte ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

Il passaggio alla discussione articolata è approvato con 4 astensioni.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli uffici e del personale regionali al fine di realizzare la massima efficienza organizzativa per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione a norma dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con 2 astensioni.

Art. 2

Principi generali

1. Nell'ordinamento degli uffici regionali e del personale la Regione assicura:
- a) l'imparzialità dell'amministrazione, in particolare mediante la trasparenza delle strutture organizzative e la pubblicità nei procedimenti e negli atti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
 - b) la semplicità, la speditezza ed economicità delle procedure e della gestione, in particolare mediante il costante recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali e l'impiego di sistemi informatici;

- c) la flessibilità delle strutture per il costante adeguamento di esse ai compiti regionali e la maggiore rispondenza alle esigenze della collettività e dei cittadini;
- d) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, anche mediante attribuzione o delega di competenze;
- e) la valorizzazione dell'apporto individuale e del momento collegiale, per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale;
- f) il rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, mediante la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;
- g) la mobilità e la rotazione del personale, quali fattori essenziali di efficienza nel rispetto dei requisiti di professionalità.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Art. 2 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 2 astensioni.

Art. 3

Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4 n.1, 16 e 44 dello Statuto speciale:

- a) delibera, nell'ambito della propria competenza, i programmi di attività nelle materie di competenza regionale e impartisce direttive per la loro attuazione;
- b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale;
- c) impartisce disposizioni per l'esercizio, da parte degli Assessori, delle attribuzioni loro spettanti in materia di uffici e personale, in relazione alla ripartizione degli affari effettuata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale;
- d) delibera sulla nomina dei dirigenti e degli altri impiegati regionali, e sulla preposizione del personale alle strutture organizzative, secondo quanto previsto dalla presente legge;
- e) esercita - per i dirigenti - le attribuzioni di Consiglio per l'organizzazione e il personale e di Commissione di disciplina.

2. La Giunta regionale determina, con apposito regolamento interno, le modalità di svolgimento delle sedute ed ammette a partecipare alle sedute stesse, senza diritto di voto, i dirigenti e/o i direttori degli uffici regionali e/o i consulenti della Regione, in relazione ai problemi in discussione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 3 è approvato con 3 astensioni.

Art. 4

Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dagli articoli 40, 41, 42, 43 dello Statuto, presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni. Segue e coordina, anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli Assessori e i dirigenti, l'andamento dell'attività regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori o ai dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di contratti.
3. Per quanto spettante alla Giunta regionale a norma dell'articolo precedente, il Presidente assegna il personale alle strutture organizzative e adotta ogni altro provvedimento relativo al personale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 4 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 4 è approvato con 2 astensioni.

Art. 5

Assessori regionali

1. Gli Assessori regionali sovrintendono ad una o più strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.
2. Essi attuano l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con le strutture organizzative ed assicurano che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti attuativi.
3. Gli Assessori regionali esercitano le attribuzioni loro delegate ai sensi del precedente articolo 4.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 5 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 5 è approvato con 3 astensioni.

Art. 6

Articolazione delle strutture organizzative

1. Le strutture organizzative della Giunta regionale comprendono:

- a) la Segreteria generale della Giunta;
- b) le Ripartizioni e gli Uffici che le compongono;
- c) il Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa.

2. Fanno parte altresì delle strutture organizzative della Giunta regionale, quali supporti funzionali all'attività politica del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali, l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie degli Assessori.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 6 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 6 è approvato con 3 astensioni.

Art. 7

Segreteria generale della Giunta regionale

1. Al fine di assicurare il funzionamento coordinato delle strutture organizzative della Regione, è istituita la Segreteria generale della Giunta regionale.

2. Alla stessa è preposto il Segretario generale della Giunta regionale, nominato dalla Giunta medesima, su proposta del Presidente, tra i dirigenti.

3. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-segretario generale appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del Segretario generale, nominato, con le modalità del comma precedente, tra i dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso del diploma di laurea.

4. Le nomine di cui al comma precedente possono essere conferite - nei limiti dei posti della carriera dirigenziale prevista dalla presente legge - anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina è disposta con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta. Il contratto è rinnovabile. Al Segretario e al Vice-segretario generale nominati a contratto la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello spettante ai dirigenti, come previsto dall'articolo 51, l'indennità di direzione prevista rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'articolo 52, primo comma della presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 7 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 7 è approvato con 3 astensioni.

Art. 8

Ripartizioni

1. Sono istituite le quattro Ripartizioni seguenti, che comprendono gli Uffici centrali e decentrati, per ciascuna di esse, rispettivamente indicati negli allegati A) e B) della presente legge:
 - a) Ripartizione prima - affari generali;
 - b) Ripartizione seconda - affari sociali;
 - c) Ripartizione terza - Ragioneria regionale;
 - d) Ripartizione quarta - Libro fondiario e Catasto.
2. A ciascuna Ripartizione è preposto un dirigente di ripartizione nominato con deliberazione della Giunta fra coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente ai sensi della presente legge.
3. Le Ripartizioni sono poste alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e/o di uno o più Assessori regionali, con il decreto di ripartizione degli affari tra gli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.
4. Per quanto riguarda la nomina e il funzionamento delle commissioni per il completamento e il ripristino del libro fondiario, nonché per il personale regionale ad esse addetto, restano ferme le norme contenute nella legge regionale 3 novembre 1950, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 8 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 8 è approvato con 4 astensioni.

Art. 9

Uffici centrali

1. Gli Uffici centrali esercitano le attribuzioni indicate nell'allegato A) alla presente legge.
2. A ciascun Ufficio è preposto un direttore nominato con de libera della Giunta regionale, su proposta del la Giunta, fra i dipendenti con qualifica funzionale non infe riore alla ottava che abbiano conseguito l'idoneità prevista al successivo articolo 25. La nomina non può superare i cinque anni e può essere rinnovata previa l'eventuale espressione del parere di cui al successivo articolo 26.
3. In relazione ad esigenze temporanee due o più uffici centrali possono essere diretti da un solo direttore di Ufficio.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 9 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 9 è approvato con 3 astensioni.

Art. 10

Uffici decentrati

1. Gli Uffici decentrati del Libro fondiario esercitano le attribuzioni inerenti all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione.
2. Gli Uffici decentrati del Catasto esercitano le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione in materia di catasto fondiario e di catasto urbano.
3. A ciascun Ufficio decentrato del Libro fondiario è preposto un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla ottava, con la denominazione di direttore di ufficio.
4. A ciascun Ufficio decentrato del Catasto è preposto un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, con la denominazione di direttore di ufficio.
5. Ai direttori degli Uffici decentrati si applica altresì quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 9.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 10 ist mit 6 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 10 è approvato con 6 astensioni.

Art. 11

Attribuzioni del Segretario generale della Giunta regionale

1. Il Segretario generale della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta nei rapporti con gli organi regionali, provinciali e statali, nonché nei rapporti esterni con enti, organizzazioni ed associazioni.
2. Coordina l'attività delle Ripartizioni.
3. Assiste, in qualità di segretario, alle sedute della Giunta regionale e redige i verbali relativi.
4. E' funzionario rogante di atti pubblici nell'interesse della Regione.
5. E' capo del personale dell'Amministrazione regionale.
6. Provvede alla nomina di ispettori per il controllo dell'attività delle Ripartizioni e degli Uffici centrali e decentrati.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 11 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 11 è approvato con 2 astensioni.

Art. 12

Attribuzioni del Vice-segretario generale della Giunta regionale

1. Il Vice-segretario generale della Giunta regionale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo precedente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Esso è altresì preposto alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa della Regione di cui al successivo articolo 16.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 12 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 12 è approvato con 5 astensioni.

Art. 13

Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione

1. Il dirigente di Ripartizione coordina le attività degli Uffici che ne fanno parte.
2. In armonia con i programmi deliberati dalla Giunta regionale e le direttive impartite, verifica la rispondenza dei programmi di lavoro predisposti dai direttori degli Uffici facenti parte della Ripartizione ed accerta l'attuazione dei programmi medesimi e degli eventuali progetti specifici.

Provvede all'esercizio delle attribuzioni ed agli adempimenti demandati da norme di leggi e di regolamenti concernenti la disciplina delle attività rientranti nelle attribuzioni della Ripartizione. Dispone in ordine al corretto impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate alla ripartizione, assicurando, anche con riferimento agli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle attribuzioni della Ripartizione, l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, di semplicità, di speditezza e di economicità gestionale. Provvede, adottando gli atti necessari, a tutti gli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni da parte dei direttori degli Uffici, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.

3. Oltre alla firma degli atti istruttori e degli altri atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni della Ripartizione, ivi comprese le certificazioni o dichiarazioni relative, compete al dirigente della Ripartizione la firma degli atti a rilevanza esterna che può essergli delegata dalla Giunta o dal Presidente o dall'Assessore dal quale la Ripartizione dipende.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo. Art. 13 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 13 è approvato con 3 astensioni.

Art. 14

Attribuzioni dei direttori degli Uffici

1. Il direttore dell'Ufficio dirige le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Ufficio, specificate a sensi della presente legge, promuovendo la necessaria collegialità nella impostazione delle attività stesse e curando una corretta ed equilibrata ripartizione del lavoro. E' responsabile del corretto svolgimento delle attribuzioni dell'Ufficio e cura, in particolare, la predisposizione dei programmi di lavoro e degli eventuali progetti specifici dell'Ufficio medesimo, approntando gli elementi e la documentazione necessari.
2. Provvede alla firma degli atti istruttori nonché degli altri atti adottati per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività dell'Ufficio, ivi compreso le certificazioni o dichiarazioni relative all'attività medesima.
3. Provvede, adottando gli atti necessari, agli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni da parte del personale assegnato all' Ufficio, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.
4. Risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al dirigente della Ripartizione competente.
5. I direttori degli Uffici del Libro fondiario svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia di impianto e tenuta dei Libri fondiari.
6. I direttori degli uffici del Catasto svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione sull'organizzazione degli uffici catastali.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 14 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 14 è approvato con 5 astensioni.

Art. 15

Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa

1. Al fine di provvedere all'approntamento dei programmi generali di attività legislativa della Regione, all'esame collegiale dei problemi di particolare rilevanza che non possono essere risolti attraverso la normale attività delle Ripartizioni e degli Uffici e alla preparazione di iniziative particolari quali le conferenze regionali, i congressi, i convegni e gli incontri di studio ai quali intervengono rappresentanti della Regione, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo.
2. Il Comitato predispone - a richiesta dell'Assessore competente - il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, ai sensi dello Statuto speciale, tenendo conto delle eventuali proposte dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi della presente legge.
3. Del Comitato fanno parte fino a tre componenti della Giunta regionale, con riguardo alla natura degli affari loro riservati ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale, possibilmente appartenenti a gruppi linguistici diversi, dei quali uno con funzioni di presidente, l'altro di vice-presidente, il Segretario generale, il Vice-segretario generale della Giunta regionale, i dirigenti di Ripartizione e il direttore dell'Ufficio legislativo - legale.

4. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a far parte del comitato i direttori degli uffici interessati per materia ed esperti di specifiche discipline; possono inoltre essere chiamati a farne parte funzionari o impiegati designati dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano o da altri enti pubblici.
5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.
6. Gli incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione sono conferiti dalla Giunta regionale nel limite massimo di due esperti per ciascuna delle iniziative legislative o delle altre attività indicate nei precedenti commi.
7. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento è determinata la misura del compenso da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 58 della presente legge.
8. Il compenso, salva la possibilità di anticipazione di spese, è corrisposto, semestralmente, previa dimostrazione idonea del lavoro eseguito.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 15 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 15 è approvato con 4 astensioni.

Art. 16

Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa

1. Per il funzionamento del Comitato consultivo di cui al precedente articolo, nonché per il supporto tecnico-operativo dello stesso, viene istituita una Segreteria, cui è preposto, ai sensi del precedente art. 12, il Vice-segretario generale della Giunta regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero massimo di unità di personale - suddiviso per qualifica e profilo professionale - da assegnare alla Segreteria del Comitato.
3. Il segretario del Comitato predispone l'ordine del giorno dei lavori, cura il processo verbale delle sedute, trasmette alla Giunta il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti predisposti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 16 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 16 è approvato con 4 astensioni.

Art. 17

Gruppi di lavoro

1. Per lo svolgimento di incarichi di preparazione di singoli disegni di legge e di regolamenti, la Giunta regionale può costituire appositi gruppi di lavoro.
2. I gruppi di lavoro sono presieduti da un Assessore regionale, in relazione alla materia da trattare.
3. La Giunta regionale fissa gli indirizzi, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione di ciascun gruppo di lavoro.
4. Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro sono rimesse alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa ai fini degli adempimenti di spettanza.
5. Qualora gli incarichi richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, i gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione entro il limite numerico indicato al precedente articolo 15.
6. Per il conferimento degli incarichi agli esperti e per il trattamento economico degli esperti si applicano le norme dei commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 15.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 17 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 17 è approvato con 3 astensioni.

Art. 18

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito:
 - dalla Segreteria del Presidente;
 - dall'Ufficio stampa;
 - dall'Ufficio pubbliche relazioni.
2. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio di Gabinetto è stabilita nel numero massimo di venti unità.
3. Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto viene scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale di qualifica dirigenziale della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici.
4. I segretari - nel numero massimo di due di cui uno con funzioni di Capo della Segreteria - vengono scelti tra il personale del ruolo unico regionale, con esclusione del personale della qualifica dirigenziale.
5. La nomina del Capo dell'Ufficio di Gabinetto può essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purchè la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla settima qualifica funzionale, nonchè degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. La nomina dei segretari può essere parimenti conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purchè la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla sesta qualifica funzionale nonchè degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. Le nomine suddette sono disposte con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta. Il contratto è rinnovabile.

6. Quando il personale di cui al comma precedente sia stato nominato tra il personale estraneo all'Amministrazione ed abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a due anni, può essere ammesso a partecipare ai concorsi pubblici banditi per la copertura dei posti previsti nel ruolo regionale in corrispondenza al titolo di studio ed eventualmente ai titoli di qualificazione posseduti, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
7. All'atto della cessazione dell'incarico, i segretari scelti ai sensi del quarto comma del presente articolo, sono assegnati ad un Ufficio centrale o decentrato secondo le modalità contenute nella presente legge.
8. Il Capo dell'Ufficio stampa può essere scelto anche tra persone estranee a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età. Esso deve essere iscritto nello Albo dei giornalisti.
9. La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale su designazione del Presidente. Gli estranei a pubbliche amministrazioni sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il contratto è rinnovabile.
10. Il Capo dell'Ufficio stampa deve essere in possesso del requisito della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
11. Il Capo dell'Ufficio stampa o il direttore dell'Ufficio pubbliche relazioni devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
12. Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto e gli addetti alla Segreteria del Presidente collaborano all'opera personale del Presidente. Gli addetti all'Ufficio di Gabinetto non possono interferire nell'attività degli altri uffici regionali, nè sostituirsi ad essi. Essi rispondono dell'esercizio dei loro compiti direttamente al Presidente della Giunta regionale.

13. L'Ufficio stampa svolge i seguenti compiti:

- informazione generale e documentazione circa l'attività della Giunta regionale e delle strutture regionali; pubblicazione di una rivista periodica sull'attività della Regione;
- coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e delle attività di stampa.

14. L'Ufficio pubbliche relazioni cura le relazioni pubbliche dell'ente con altri enti pubblici, enti, associazioni e cittadini.

15. Per esigenze funzionali non più di tre addetti all'Ufficio di Gabinetto possono avere sede di servizio in Bolzano.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 18 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 18 è approvato con 3 astensioni.

Art. 19

Segreteria degli Assessori

1. Alle dirette dipendenze di ogni Assessore, effettivo o supplente, è posto un segretario, con il compito di collaborare all'attività politica dell'Assessore.
2. La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, secondo le norme contenute nel precedente articolo 18.

3. Ciascun segretario può essere coadiuvato da un dipendente regionale per lo svolgimento delle mansioni esecutive.
4. Nell'espletamento dei loro compiti i segretari possono richiedere notizie ai dirigenti di Ripartizione e ai direttori degli Uffici regionali; essi non possono interferire nella attività degli Uffici regionali, né sostituirsi ad essi.
5. Il segretario risponde dell'esercizio dei suoi compiti direttamente all'Assessore regionale competente.
6. Per esigenze funzionali il personale addetto alle segreterie degli Assessori può avere sede di servizio in Bolzano.
7. Ai segretari degli Assessori regionali si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo precedente.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 19 ist mit 1 Gegenstimme und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 19 è approvato con un voto contrario e 2 astensioni.

Art. 20

Organizzazione interna del lavoro

1. Nell'ambito delle attribuzioni specificate ai sensi della presente legge, all'interno delle Ripartizioni e degli Uffici la determinazione e l'assegnazione dei compiti individualmente spettanti al personale, anche in relazione ad obiettivi e progetti specifici, sono disposte dai rispettivi dirigenti o direttori.

2. All'assegnazione dei compiti deve farsi luogo in conformità alle declaratorie relative alla qualifica funzionale di inquadramento, nonchè alle mansioni del profilo professionale rivestito.

3. Nel rispetto dei profili professionali e compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'assegnazione dei compiti dovranno essere favoriti lo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali, la intercambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate, l'apporto individuale e l'incentivazione del lavoro collegiale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 20 ist mit 3 Stimmenthaltungen genemigt.

Art. 21

Conflitti di competenza

1. Gli eventuali conflitti di competenza tra le Ripartizioni sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

2. Gli eventuali conflitti di competenza tra uffici di una stessa Ripartizione sono definiti dal dirigente della Ripartizione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 21 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 21 è approvato con 5 astensioni.

Art. 22

Responsabilità dei dirigenti e dei direttori di Ufficio

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti di Ripartizione, i direttori di Ufficio e gli altri funzionari preposti alle strutture previste dal presente titolo, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, nonché per l'omissione di attività o di atti ai quali siano per legge tenuti.

2. La disposizione di cui al precedente comma non esclude la responsabilità del personale assegnato alle Ripartizioni o agli Uffici per gli atti da esso compiuti o per l'omissione di attività o di atti ai quali sia tenuto nell'ambito dei compiti rispettivamente assegnati. A tale fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 22 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 22 è approvato con 4 astensioni.

Art. 23

Carriera dirigenziale

1. La carriera dirigenziale è articolata su una qualifica unica.
2. Di essa fanno parte il Segretario, il Vice-segretario generale della Giunta regionale, i dirigenti delle quattro Ripartizioni.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 23 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 23 è approvato con 3 astensioni.

Art. 24

Nomina dei dirigenti

1. I dirigenti sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, secondo le risultanze del concorso interno di cui ai commi successivi.
2. Ai fini della nomina di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale più elevata, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato nella stessa qualifica funzionale non meno di quattro anni di servizio.

3. Con regolamento saranno disciplinate tutte le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione della graduatoria dei candidati provvederà un'apposita commissione, la quale, in particolare, dovrà tener conto di quanto disposto nel seguente comma.
4. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:
 - a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'indoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;
 - b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;
 - c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.
5. La Commissione di cui al terzo comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
 - a) un Assessore regionale che la presiede;
 - b) due dirigenti;
 - c) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.
6. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.
7. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.
8. Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera c) del quinto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.
9. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.
10. Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 58 della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 24 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 24 è approvato con 4 astensioni.

Art. 25

Nomina dei direttori degli Uffici

1. I direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi.
2. L'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro Ufficio.
3. Ai fini del conseguimento dell'idoneità di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare:
 - dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato nella qualifica funzionale di appartenenza due anni di servizio;
 - dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e per gli Uffici decentrati del Catasto dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta - in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato nella stessa qualifica funzionale sei anni di servizio.

4. Con regolamento saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti e saranno inoltre indicati i titoli di studio, i profili professionali e gli eventuali altri titoli specifici richiesti con riferimento alla idoneità da conseguire per la preposizione agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione delle graduatorie dei candidati provvederà, in relazione a ciascun concorso, un'apposita Commissione la quale dovrà, in particolare, tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

5. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;

b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;

c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.

6. La Commissione di cui al quarto comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) un Assessore regionale che la presiede;

b) due dirigenti;

c) due direttori di Ufficio;

d) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

7. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.

8. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

9. Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera d) del sesto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

10. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

11. Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 58 della presente legge.

E' stato presentato un emendamento proposto dalla Giunta: le parole "in possesso del diploma di laurea" sono soppresse.

Sono anche soppresse le parole "dipendenti inquadrati nella ottava qualifica funzionale".

Wer meldet sich zu Wort zum Änderungsantrag? Niemand.

Chi desidera la parola sull'emendamento. Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 3 astensioni.

Wer meldet sich zum Art. 25 das Wort? Niemand.

Chi chiede la parola sull'articolo 25. Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 25 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 25 è approvato con 4 astensioni.

Art. 26

Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici.

1. Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento dell'incarico stesso. La Commissione, nominata di volta in volta dalla Giunta, è presieduta da un Assessore regionale ed è composta da due dirigenti di cui uno preposto alla Ripartizione cui l'Ufficio interessato appartiene.
2. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.
3. Ove il parere riguardi il direttore di un Ufficio appartenente alla Ripartizione prima, in luogo dei dirigenti indicati nel primo comma, sono nominati il Segretario generale della Giunta regionale e il dirigente preposto alla Ripartizione stessa.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica di dirigente.
5. Si applicano le disposizioni del decimo e undicesimo comma del precedente articolo 25.
6. Per l'accertamento di prestazioni lavorative inadeguate, è predisposta apposita relazione da parte del dirigente preposto alla Ripartizione.
7. A cura del Segretario generale della Giunta regionale o del dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, la relazione è comunicata all'interessato nonché all'Assessore regionale che sovrintende al settore cui la Ripartizione o l'Ufficio si riferiscono, rispettivamente al Presidente della Giunta.
8. Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito e di chiedere altresì il parere del Comitato per l'organizzazione e il personale sulla relazione e sulle eventuali controdeduzioni.

9. Il Segretario generale della Giunta regionale o il dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, qualora in base alle controdeduzioni e al parere di cui al precedente comma, ritenga non doversi ulteriormente procedere, fa luogo all'archiviazione degli atti. In caso diverso, trasmette la relazione, unitamente alle controdeduzioni, al parere e alle proprie eventuali conclusioni, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a sottoporle alla Giunta regionale per la relativa decisione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 26 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 26 è approvato con 2 astensioni.

Art. 27

Sostituzione temporanea dei dirigenti e dei direttori di Ufficio

1. In caso di assenza temporanea del dirigente di Ripartizione, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, dal direttore di uno degli Uffici istituiti all'interno della stessa Ripartizione, in relazione alla maggiore durata di preposizione ad un Ufficio.
2. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, da un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo, inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, e,

a parità di qualifica, dal dipendente avente maggiore anzianità nella medesima.

3. Qualora l'assenza si protragga per un periodo continuativo superiore ad un mese, esclusi i periodi di congedo ordinario, la Giunta regionale, su proposta del Presidente,

provvede: alla sostituzione del dirigente di Ripartizione, attribuendo l'incarico ad un dirigente preposto ad un'altra Ripartizione o, in caso di indisponibilità di altri dirigenti, al direttore di uno degli Uffici istituiti all'interno della Ripartizione stessa, in relazione alla maggiore durata di preposizione ad un Ufficio; rispettivamente alla sostituzione del direttore di Ufficio attribuendo l'incarico ad un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, e, a parità di qualifica, al dipendente avente maggiore anzianità nella medesima.

4. Nel caso di sostituzione di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, l'indennità prevista dall'art. 52 della presente legge è corrisposta dal sessantunesimo giorno in poi al sostituto. In tale caso il dirigente sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire l'indennità di dirigenza.

5. Ai dipendenti, non incaricati della direzione di un ufficio, chiamati alla sostituzione temporanea ai sensi del precedente comma, è attribuito dalla Giunta regionale, a partire dal secondo mese, un assegno personale non pensionabile, pari all'indennità di direzione di Ufficio, nella misura determinata dalla presente legge.

6. Il dirigente o dipendente che assume l'incarico di sostituzione temporanea conserva le funzioni attribuite nella posizione di provenienza.

7. In tutti i casi di sostituzione temporanea - compresi quelli di preposizione a servizi e uffici - la sostituzione deve avvenire con personale inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 27 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 27 è approvato con 3 astensioni.

Art. 28

Conferenze di servizio

1. Il dirigente di ciascuna Ripartizione convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza del personale addetto, cui partecipa tutto il personale, compreso quello degli Uffici de centrati.
2. La conferenza formula proposte al dirigente della Ripartizione e al Consiglio per l'organizzazione e il personale, sul le condizioni di lavoro nelle singole strutture, sulla produt tività e la mobilità del personale.
3. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dagli Uffici tavolari e dagli Uffici del catasto, il dirigente della Ripartizione Libro fondiario e Catasto cura, per mezzo di incontri periodici con i direttori degli Uffici decen trati facenti parte della Ripartizione e con i dipendenti pre posti agli Uffici ispettivi del Libro fondiario e del Catasto, iniziative e programmi comuni di attività.
4. Tali programmi vengono sottonosti al parere del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa e allo esame della Giunta regionale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 28 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 28 è approvato con 2 astensioni.

Art. 29

Accordi triennali integrativi

1. Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ogni triennio, a far data dal 1° luglio 1985, saranno ridefiniti, con disposizioni di legge - sulla base di accordi tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali del personale - i criteri per l'attuazione dei principi dell'organizzazione delle strutture organizzative nonchè le misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture organizzative, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.
2. In caso di adozione di provvedimenti di carattere generale concernenti l'attuazione degli istituti indicati nel comma precedente, la Giunta regionale provvede previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale.
3. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità degli accordi richiamati dal secondo comma, avranno inizio le trattative fra la Giunta regionale e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 29 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 29 è approvato con 3 astensioni.

Art. 30

Consiglio per l'organizzazione e il personale

1. E'istituito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato e composto dal Segretario generale della Giunta regionale, dai dirigenti di Ripartizione, da due dipendenti con funzioni di direttore di Ufficio scelti dalla Giunta regionale e da cinque rappresentanti del personale eletti direttamente dai dipendenti del ruolo unico regionale.
2. Il Consiglio è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. La composizione del Consiglio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 30 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 30 è approvato con 3 astensioni.

Art. 31

Compiti del Consiglio per l'organizzazione e il personale

1. Il Consiglio:

- 1) esercita le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono al Consiglio di amministrazione del Ministero;
- 2) esprime pareri obbligatori:
 - a) in materia di disegni di legge concernenti l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
 - b) sui criteri e le modalità di effettuazione dei corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale;
 - c) sull'attribuzione degli incarichi di direzione di un ufficio;
- 3) formula proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro e l'organizzazione delle strutture, al fine di assicurare il costante adeguamento delle stesse alle esigenze dell'attività amministrativa e la migliore utilizzazione del personale;
- 4) formula proposte concernenti la gestione del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione dello stesso;
- 5) esercita le altre funzioni conferitegli dalla presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 31 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 31 è approvato con 3 astensioni.

Art. 32

Commissione di disciplina

1. All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la Commissione di disciplina.
2. Essa esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.
3. Essa è composta da un dirigente con funzioni di presidente e da due direttori di ufficio.
4. La Commissione è integrata, di volta in volta, da due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali del personale più rappresentative nell'ambito dell'Amministrazione regionale, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare.
5. Funge da segretario un dipendente, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dalla Giunta regionale.
6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
8. Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

9. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

10. Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 32 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 32 è approvato con 3 astensioni.

Art. 33

Ruolo unico del personale

1. E'istituito il ruolo unico del personale della Regione come risulta dall'allegato C) alla presente legge.

2. I contingenti relativi a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti dall'allegato C) alla presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 33 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 33 è approvato con 4 astensioni.

Art. 34

Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, approva gli appositi programmi di formazione e di qualificazione predisposti dalle competenti strutture organizzative, determinandone la durata, la sede e le varie categorie di personale tenuto a parteciparvi, nonché le modalità relative all'attestazione della frequenza ed ai giudizi conseguiti.

3. Per la predisposizione dei programmi, per l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico e può stipulare altresì particolari convenzioni con l'ISAPREL o con istituti specializzati e con esperti dei settori interessati, entro il limite numerico indicato al precedente articolo 15.

4. In relazione alle scelte della programmazione e all'attuazione di specifici progetti, la Giunta regionale può inoltre inviare proprio personale presso strutture pubbliche e private per i tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

5. Nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma saranno previsti corsi di formazione anche per il personale di nuova assunzione.

6. Saranno altresì previsti speciali corsi di formazione riservati al personale che aspira a conseguire la nomina a dirigente o l'idoneità a direttore d'ufficio.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 34 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 34 è approvato con 5 astensioni.

Art. 35

Diritto allo studio

1. Il permesso retribuito concesso ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è utilizzabile, nel limite di 150 ore di permesso annuale, anche per la frequenza di corsi di scuola media inferiore e superiore e di corsi ufficiali universitari che diano luogo al conseguimento di un diploma di laurea.

2. Ulteriori modalità e criteri di applicazione del presente articolo saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. La mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi di impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 35 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 35 è approvato con 3 astensioni.

Art. 36

Diritto di associazione e di attività sindacale

1. I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 36 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 36 è approvato con 5 astensioni.

Art. 37

Permessi sindacali

1. Allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, sono concessi ad ogni organizzazione sindacale di natura associativa, alla quale aderiscono i dipendenti regionali, permessi retribuiti nei limiti sottoindicati:

<u>numero iscritti</u>	<u>ore settimanali</u>
fino a 10	1
da 11 a 20	3
da 21 a 50	6
da 51 a 100	15
dal 101 a 200	25
oltre 200	30

2. Il computo degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale è effettuato sulla base del totale degli iscritti, desunto dal numero di ritenute mensili operate dalla Regione a titolo di riscossione dei contributi sindacali, sugli stipendi del mese di dicembre dell'anno precedente a quello con siderato.

3. Qualora un'organizzazione sindacale sia suddivisa in associazioni di categoria o di altra specie, il computo sarà riferito all'organizzazione complessiva. Analogo riferimento trova applicazione ad ogni altro effetto.

4. Ai dipendenti che si assentano dall'ufficio per fruire dei permessi sindacali competono, oltre al trattamento economico ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni ef fettivamente rese. I periodi di assenza sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 37 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 37 è approvato con 3 astensioni.

Art. 38

Assemblee sindacali

1. I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei locali concordati con l'Amministrazione, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue individuali e con diritto alla retribuzione, nonché fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità e nei limiti sotto precisati:

- a) le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle associazioni sindacali di cui ai precedenti articoli, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione;
- b) i dipendenti che intendono partecipare all'assemblea devono darne comunicazione al direttore dell'Ufficio di assegnazione al fine del computo delle ore usufruite individualmente; il direttore dell'Ufficio ne darà comunicazione al dirigente della Ripartizione di assegnazione e al direttore dello Ufficio del personale.
- c) qualora il dipendente intendesse partecipare ad assemblee durante l'orario di servizio, pur avendo terminato il proprio monte ore, dovrà recuperare le ore di assenza nell'arco della settimana in corso o in quella lavorativa immediatamente successiva e dell'avvenuto recupero dovrà essere data comunicazione da parte del direttore dell'Ufficio di

assegnazione al dirigente della Ripartizione competente e al direttore dell'Ufficio del personale; in caso contrario si provvederà ad operare sullo stipendio la relativa trattenuta per le ore di assemblea usufruite secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme per gli scioperi brevi;

- d) ai fini di cui ai punti b) e c), le ore da computarsi saranno riferite, nell'ambito dell'orario di servizio, esclusivamente alla durata dell'assemblea stabilita dalle organizzazioni che la richiedono;
 - e) alle assemblee possono partecipare, previo avviso all'Amministrazione, dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali;
 - f) le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali della Regione, devono essere concordate tra l'Amministrazione e le organizzazioni dei lavoratori operanti nella medesima.
2. La comunicazione di cui al punto a) dovrà pervenire al meno quarantotto ore prima dell'inizio dell'assemblea.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 38 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 38 è approvato con 3 astensioni.

Art. 39

Dirigenti sindacali

1. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla subordi-
nazione gerarchica stabilita da leggi o regolamenti quando
espletano le loro funzioni e non possono essere trasferiti in
sedi ubicate in comune diverso da quello della sede di assegna-
zione, nè dall'ufficio nell'ambito del quale prestano la pro-
pria opera ad altro ufficio, senza il preventivo nulla-osta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. L'eventuale rifiuto di concedere il nulla-osta deve es-
sere motivato.
3. Le garanzie in materia di trasferimento si applicano fi-
no ad un anno dopo la cessazione dell'incarico nei confronti
dei dipendenti che abbiano svolto l'incarico stesso per un pe-
riodo continuativo non inferiore ad un anno. Esse non trovano
applicazione nel caso di trasferimento dell'intero nucleo ope-
rativo di appartenenza.
4. Ai fini della particolare tutela di cui all'articolo 22
della legge 20 maggio 1970, n. 300, si qualificano come dirigen-
ti sindacali i dirigenti riconosciuti tali dagli ordinamenti
statutari delle organizzazioni di cui agli articoli precedenti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 39 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 39 è approvato con 4 astensioni.

Art. 40

Aspettativa per mandato sindacale

1. I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
2. Il numero degli aventi diritto non può superare quello di una unità per ogni organizzazione sindacale rappresentante del personale regionale.
3. La rappresentatività è desunta dal numero degli iscritti computato secondo i criteri previsti dall'art. 37 della presente legge.
4. I contributi dell'Amministrazione e dei dipendenti a favore della C.P.D.E.L. e dell'N.A.D.E.L. sono posti a carico del bilancio della Regione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 40 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 40 è approvato con 2 astensioni.

Art. 41

Diritti sindacali diversi

1. La Regione consente lo svolgimento di referendum ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 41 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 41 è approvato con 3 astensioni.

Art. 42

Diritto di affissione

1. In ogni sede di lavoro è riconosciuto a tutte le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono dipendenti regionali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 42 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 42 è approvato con 2 astensioni.

Art. 43

Utilizzo di locali

1. L'Amministrazione concorda con le organizzazioni sindacali del personale la possibilità di utilizzare idonei locali per consentire alle rappresentanze interne delle organizzazioni sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti lo svolgimento dei loro compiti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 43 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 43 è approvato con 3 astensioni.

Art. 44

Informazioni di carattere generale riguardanti il personale

1. Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, i provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti il personale, l'assetto delle strutture organizzative e l'organizzazione del lavoro, adottati dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale, sono comunicati, almeno per estratto, alle organizzazioni sindacali del personale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 44 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 44 è approvato con 3 astensioni.

Art. 45

Disposizioni varie in materia sindacale

1. Ulteriori modalità relative ai precedenti articoli saranno disposte con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 45 ist mit 6 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 45 è approvato con 6 astensioni.

Art. 46

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro settimanale è ripartito in cinque giornate lavorative e suddiviso in due periodi, antimeridiano e postmeridiano.
2. Per i dirigenti l'orario di lavoro è maggiorato di cinque ore settimanali.
3. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero non può superare le otto ore, rispettivamente le otto ore e trenta minuti per i dirigenti.
4. I direttori degli Uffici e il Vice-segretario generale - per il personale assegnato al Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa - devono accertare nei confronti dei dipendenti il rispetto dell'orario. A tal fine la Amministrazione può provvedere alla installazione di appositi sistemi meccanici.
5. L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale, che saranno determinate dalla Giunta regionale e per determinati periodi nell'arco dell'anno, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali.

6. Per il personale che effettua il lavoro in turni presso centralini telefonici o presso i centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici, l'orario di servizio settimanale può essere ridotto di tre ore.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 46 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 46 è approvato con 2 astensioni.

Art. 47

Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Per specifici settori di attività - quali il Libro fondiario e il Catasto, l'informatica, i servizi ausiliari generali e/o in relazione a particolari modalità di espletamento dei servizi nell'interesse degli utenti, la Giunta regionale è autorizzata a determinare - con regolamento di esecuzione della presente legge - i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore alla metà delle ore settimanali previste per l'incarico a tempo pieno.
2. L'orario di lavoro può essere ulteriormente ridotto a dodici ore nel caso in cui si tratti di personale ausiliario e/o operaio.
3. Al rapporto di lavoro a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero.

4. I posti di ruolo a tempo definito non possono comunque superare il limite del 10 per cento dei posti complessivi del ruolo unico regionale.

5. Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego e di lavoro presso l'ente pubblico o presso privati, nonché l'esercizio della libera professione.

6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è corrisposto un trattamento economico, con le riduzioni di cui sopra, commisurato a quello previsto per la qualifica funzionale nella quale è inquadrato il personale di ruolo che svolge mansioni analoghe.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 47 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 47 è approvato con 3 astensioni.

Art. 48

Assenza breve per infermità

1. Per le infermità che comportano un'assenza dell'impiegato di durata limitata al periodo lavorativo della mattina o del pomeriggio, il computo del congedo straordinario - di cui all'articolo 37 del testo unico delle disposizioni per gli impiegati civili dello Stato - avviene per la metà della giornata lavorativa.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 48 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 48 è approvato con 3 astensioni.

Art. 49

Aspettativa per il personale con prole

1. Il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.
2. L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.
3. Il periodo trascorso nella aspettativa predetta non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

Bei art. 49 sehen die Änderungen vor, daß die Absätze 4, 5

und 6 gestrichen werden sollen.

All'art. 49 gli emendamenti prevedono la soppressione dei commi 4, 5 e 6.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen über die Änderungen ab.

Votiamo gli emendamenti.

Die Änderungen sind genehmigt.

Gli emendamenti sono approvati.

Wir stimmen über Art. 49 ab.

Votiamo l'art. 49.

Art. 49 ist mit 1 Gegenstimme und 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 49 è approvato con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Art. 50

Aspettativa per il personale femminile

1. Nei confronti del personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n.20, modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n.8.

2. Nei confronti del personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che chieda successivamente alla data del 31 dicembre 1986 l'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, non trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 15 medesimo.

3. Al personale femminile già collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, sarà corrisposta dalla Regione, dalla data dell'effettivo collocamento a riposo, la differenza fra la misura dell'indennità integrativa speciale effettivamente corrisposta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e quella spettante ai pensionati che hanno superato l'età di pensionamento.

4. Al personale femminile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, viene conservato il trattamento economico attribuito in applicazione del terzo comma dell'articolo 15 medesimo.

5. Al personale femminile che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Hierzu ist eine Änderung eingereicht worden vom
Regionalausschuß, folgenden Wortlauts:

La Giunta regionale presenta il seguente emendamento:

"Die Absätze 3 und 4 sollen gestrichen werden".

"I commi 3 e 4 sono soppressi".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 5 astensioni.

Wir stimmen über Art. 50 ab.

Votiamo sull'art. 50.

Art. 50 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 50 è approvato con 4 astensioni.

Art. 51

Trattamento economico dei dirigenti

1. Al personale dirigenziale contemplato dalla presente legge, compete, con effetto dalla data della nomina o dell'inquadramento nella nuova qualifica, lo stipendio tabellare annuo lordo di L. 19.707.257.=
2. La progressione economica dello stipendio di cui al comma precedente si sviluppa in otto classi biennali dell'otto per cento e successivi aumenti periodici biennali del due e cinquanta per cento computati sull'ultima classe di stipendio.
3. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

4. La misura dello stipendio di cui al presente articolo ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sullo assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

5. La misura dello stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo non ha effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti. Ai fini della determinazione del compenso orario per lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 51 ist mit 2 Gegenstimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 51 è approvato con 2 voti contrari e 5 astensioni.

Art. 52

Indennità di direzione

1. Ai dipendenti incaricati della funzione di Segretario o di Vice-segretario generale della Giunta regionale o di dirigente di Ripartizione o di direttore di Ufficio Ispettivo del Libro fondiario e del Catasto o di direttore di un Ufficio spetta, per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, una speciale indennità nelle seguenti misure annue lorde:

- a) Segretario generale - L. 4.000.000
- b) Vice-segretario generale della Giunta regionale - dirigente di Ripartizione - direttore di Ufficio ispettivo del Libro fondiario e del Catasto - L. 3.000.000
- c) Direttore di Ufficio centrale o decentrato - L. 2.000.000.

2. In nessun caso può essere percepita più di una delle indennità previste dal presente articolo.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 52 ist mit 6 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 52 è approvato con 6 astensioni.

Art. 53

Trattamento economico del Capo di Gabinetto, dei segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori e del Capo dell'Ufficio stampa.

1. Il Capo di Gabinetto e i segretari del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ad effettuare lavoro straordinario fino al limite individuale massimo di settanta ore mensili secondo la misura spettante in base alla qualifica funzionale di appartenenza o al livello retributivo richiamato nel contratto di assunzione.
2. Al Capo di Gabinetto nominato con contratto a norma dell'articolo 18, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dirigenti, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di agguanta di famiglia eventualmente spettanti.
3. Ai segretari nominati con contratto a norma degli articoli 18 o 19, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti all'ottava qualifica funzionale, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di agguanta di famiglia eventualmente spettanti.
4. Per lo stato giuridico e il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa, in quanto scelto tra persone estranee a pubbliche amministrazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. Esso è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiana con qualifica di redattore capo.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 53 ist mit 6 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 53 è approvato con 6 astensioni.

Art. 54

Misura dell'indennità integrativa speciale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità integrativa speciale compete ai dipendenti regionali nella stessa misura spettante ai dipendenti statali.
2. La differenza tra la misura di detta indennità in atto percepita dai dipendenti regionali e quella da corrispondere agli stessi secondo i modi e i tempi di cui al precedente comma è trasformata in assegno personale pensionabile, riassorbibile in ragione del dieci per cento dell'ammontare degli scatti trimestrali dell'indennità integrativa speciale medesima.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 54 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 54 è approvato con 5 astensioni.

Art. 55

Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e della indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità mensile di bilinguità concessa al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, sono così stabilite:

- personale della carriera dirigenziale
e delle qualifiche funzionali ottava e settima L. 120.000
- personale della qualifica funzionale sesta L. 100.000
- personale delle qualifiche funzionali quarta
e quinta L. 80.000
- personale delle qualifiche funzionali
seconda e terza L. 72.000

2. Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua non materna, richiesto dall'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, il possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, equivale al superamento dell'esame previsto dalla legge regionale.

3. Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma del presente articolo, le misure dell'indennità mensile di trascrizione di atti e documenti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, sono così stabilite:

- personale della 7^a e 8^a qualifica funzionale L. 110.000
- personale della 6^a qualifica funzionale L. 90.000
- personale della 4^a e 5^a qualifica funzionale L. 70.000

4. L'indennità di cui al comma precedente spetta anche al personale addetto all'Ufficio ispettivo del Libro fondiario con sede in Bolzano. Per il personale della qualifica dirigenziale l'indennità spetta nella misura prevista per il personale della settima e ottava qualifica funzionale.

5. Le indennità di cui al presente articolo non vengono attribuite per i giorni di assenza dal servizio.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 55 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 55 è approvato con 5 astensioni.

Der gesamte Art. 56 wird gestrichen.

L'art. 56 è soppresso.

Einstimmig genehmigt.

Approvato all'unanimità.

Art. 57

Aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti della Giunta regionale

1. Ai componenti della Giunta regionale che, per ragioni di ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina sui mezzi navali.

2. Spetta inoltre una indennità oraria nella seguente misura:
 - L. 2.800 per i viaggi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige;
 - L. 4.800 per i viaggi nella restante parte del territorio della Repubblica;
 - L. 6.200 per i viaggi all'estero.
3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare annualmente, con norma regolamentare, il trattamento di cui al comma precedente, in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, intervenuta nei quattro trimestri precedenti individuati ai sensi del primo comma della legge 6 dicembre 1979, n. 609. Sulle misure risultanti dalla rideterminazione e dai successivi adeguamenti va operato l'arrondamento per eccesso a Lire 100.
4. Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore alle cinque ore.
5. Al capitolo "spese di rappresentanza" del bilancio regionale sono imputate le spese per esigenze inerenti alla carica rivestita dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali effettivi e supplenti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 57 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 57 è approvato con 5 astensioni.

Art. 58

Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

1. La misura dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti di commissioni e comitati e quella del compenso mensile massimo corrisposto ai consulenti prevista dagli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, modificata dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13 è aumentata del cento per cento.
2. La misura dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13 è elevata ad un massimo di Lire 100.000 per i concorsi interni e per l'accertamento della lingua non materna e ad un massimo di L. 500.000 per i concorsi pubblici.
3. I compensi per la partecipazione alle commissioni di cui al precedente comma spettano a tutti i dipendenti chiamati a far parte delle commissioni medesime, sia in qualità di componenti che di segretari.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 58 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 58 è approvato con 4 astensioni.

Art. 59

1. Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con l'in dennità di missione effettuata oltre il normale orario di servizio, fino al limite massimo di quattro ore giornaliere.

I commi primo, secondo e terzo sono soppressi.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 59 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 59 è approvato con 5 astensioni.

Art. 60

Trattamento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore.

1. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore la retribuzione da attribuire al dipendente interessato viene determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di aumenti periodici e/o classi tali da garantire l'importo acquisito per classi ed aumenti periodici nel livello di provenienza.
2. Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi viene mantenuto comunque l'importo maturato da riassorbirsi con il futuro aumento periodico o classe.

3. L'anzianità maturata dal dipendente nell'aumento periodico e/o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto del passaggio alla qualifica funzionale superiore viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico o classe previsti dalla progressione economica della qualifica acquisita.

4. La presente norma trova applicazione dal 1° febbraio 1981.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 60 ist mit 2 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 60 è approvato con 2 voti contrari e 4 astensioni.

Art. 61

Soppressione di uffici e conferimento degli incarichi di direzione dei nuovi Uffici centrali e decentrati.

1. Con la progressiva attuazione delle disposizioni della presente legge sono soppresse le denominazioni delle Direzioni generali, degli Ispettorati generali, degli Ispettorati, delle Divisioni, delle Sezioni e degli Uffici previsti dal preesistente ordinamento degli uffici regionali.
2. Le funzioni rispettivamente loro demandate restano assorbite nelle attribuzioni relative alle strutture organizzative previste dalla presente legge ed al personale ad esse pre

posto.

3. Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di direzione degli Uffici centrali e decentrati indicati negli allegati A) e B) e degli Uffici ispettivi provinciali del Libro fondiario e del Catasto vengono conferiti dalla Giunta regionale agli impiegati preposti a detti Uffci alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dal precedente articolo 25.

Il quarto comma è soppresso.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 61 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 62 è approvato con 5 astensioni.

Art. 62 wird gestrichen.

L'art. 62 è soppresso.

Wird stimmen ab.

Votiamo.

Mit 4 Enthaltungen genehmigt.

Approvato con 4 astensioni.

Art. 63

Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale
23 novembre 1979, n.5

1. L'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 va interpretato nel senso che il rimborso delle spese legali ivi previsto compete anche con riferimento ai giudizi amministrativi e a quelli che si svolgono davanti alla Corte dei conti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 63 ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'art. 63 è approvato con 1 astensione.

Art. 64

Trattamento economico del personale in servizio con qualifica
dirigenziale.

1. Il trattamento economico del personale in servizio con le qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore è pari al trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche dei dirigenti dello Stato.

2. Al personale di cui al precedente primo comma viene attribuito nella

nuova progressione economica di cui al precedente comma una posizione retributiva tale da garantire l'importo relativo al maturato economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge ivi compreso l'assegno personale di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1982, n. 4.

Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

3. In sede di applicazione delle norme di cui ai presenti commi cessa, nei confronti del personale interessato, l'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1982 n.4 e dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4.

Es ist hier ein Änderungsantrag eingebracht worden, mit folgenden Wortlaut:

E' stato presentato un emendamento da parte dei consiglieri Agrimi e Avancini:

al primo comma dell'art. 64 viene aggiunta la seguente frase: "Il trattamento economico segue le variazioni del trattamento del corrispondente personale statale".

Der Änderungsantrag ist von den Abgeordneten Avancini und Agrimi eingebracht.

L'emendamento è presentato dai Consiglieri Avancini e Agrimi.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter Agrimi.

Consigliere Agrimi.

AGRIMI (P.R.I.): Ritengo opportuno illustrare la portata di questo emendamento. Devo dire subito che la legge, a mio parere, presenta certamente motivi di chiara e netta posizione negativa.

L'emendamento lo propongo per cercare di rimediare a una certa impostazione che la Giunta ha voluto dare al rilievo che il Governo ha mosso a questo disegno di legge.

Il Governo ha fatto rilevare che si creava una disparità di trattamento fra la vecchia impostazione, che assegnava al personale a regime un certo trattamento e al personale, che veniva collocato nel ruolo ad esaurimento, un altro trattamento.

Con la proposta avanzata dalla Giunta sicuramente non si accoglie il ricorso del Governo, anzi si aumenta la sperequazione fra personale che attualmente fa parte di un ruolo unico, ~~di un'unica~~ posizione giuridica, di una posizione giuridica che è stata legittimata da valutazioni espresse non soltanto dalla Giunta attualmente in carica, ma dalle Giunte passate.

Oggi noi riteniamo che si debba prevedere questo aggancio automatico almeno al personale statale, perché così come è formulato l'articolo, dove si parla di "pari trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche dei dirigenti dello Stato", lascia seri dubbi

che il personale dirigente abbia una certa sua collocazione di carattere economico.

Io a questo proposito ricordo che la Giunta era stata impegnata dal Consiglio a definire in tempi alquanto brevi, allora, a definire in modo organico e preciso la posizione dei dirigenti.

Qui si va a definire un trattamento pari a quello dello Stato, mentre per quanto riguarda la dirigenza a tempo pieno, la nuova dirigenza, si definisce precisamente un'indicazione anche quantitativa del trattamento economico.

Allora io dico: usiamo gli stessi metri per la dirigenza a regime, perciò indichiamo questo aggancio al trattamento statale, o anche per le altre qualifiche, cioè per le qualifiche inferiori, dobbiamo fare riferimento preciso a un trattamento economico.

Perché quel "pari" non ci dice che cos'è, che cosa comprende, che cosa potrà essere! Cioè la progressione economica deve essere assicurata in tutto e per tutto anche per le altre qualifiche. Rilevo quindi l'opportunità di chiarire questo aspetto della legge, perché così com'è lascia forti dubbi ai consiglieri.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Pancheri.

PANCHERI: (Presidente G.R. - D.C.): Rispondo al consigliere Agrimi, che è nuovo consigliere regionale, ma che proviene dai ranghi della dirigenza della Regione e conosce naturalmente tutti i meandri del più e del meno di quello che succede e di quello che non succede.

Non voglio ripetere quello che ho detto ieri in una riunione sindacale, ma devo dire qualche cosa.

Nel 1979, quando questa nuova Giunta si è impegnata ad operare per i cinque anni della legislatura, il secondo problema arrivato sul tavolo - il primo era sempre quello dei conservatori dei libri fondiari - per quanto riguarda il personale, è stato quello dei dirigenti che non avevano, per una legge del 1974, il 35% dello stipendio goduto dagli altri dipendenti regionali.

Noi abbiamo lottato per arrivare a portare in Consiglio questo 35% contro buona parte del Consiglio; non erano tutti entusiasti neanche i consiglieri della maggioranza, perché si diceva che questa Regione bisogna ristrutturarla, bisogna modificare anche tutta la parte uffici, anche perché in un accordo programmatico del 1973, firmato oltre che dalla D.C., dalla S.V.P., dai socialdemocratici, anche dai repubblicani che allora facevano parte della Giunta, si diceva di restringere al massimo gli uffici della Regione, perché ormai le competenze erano quelle che erano.

Dopo studi nella prima legislatura dopo Pacchetto, e studi e discussioni nella seconda legislatura dopo Pacchetto, siamo arrivati a questo disegno di legge, che, per quanto riguarda la parte ristrutturazione uffici, non è stato toccato dalle osservazioni del Governo.

Se non ci fosse stato il problema del trattamento economico ai dirigenti, come norma transitoria, e se non ci fosse stato il problema del bloccare il passaggio dal 7° livello all'8°, la legge sarebbe stata vistata, tutto il resto l'avevamo superato.

Siccome non era possibile superare il problema del trattamento economico ai dirigenti, previsto in questo disegno di legge, hanno aggiunto tutto il resto.

Dopo lunghissime discussioni a livello nazionale si è ritenuto opportuno scrivere questo articolo che riaggancia allo Stato, e spero che venga poi accettato dal Governo, riaggancia ai dirigenti dello Stato i dirigenti, che ora sono ancora dipendenti della Regione, ma come norma transitoria; invece per i dirigenti a regime abbiamo dovuto prevedere quella certa cifra, suggeritaci fino alla virgola dal direttore generale del Ministero della funzione pubblica.

Quindi non so cosa pretendete di più! Scriviamo: "Il trattamento economico del personale in servizio con le qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore è pari al trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche dei dirigenti dello Stato".

Noi non intendiamo modificare questo articolo perché l'abbiamo quasi concordato, anche se c'erano delle difficoltà ad accettarlo in sede nazionale; tutto il resto è come previsto prima e si cerca di non bloccare nuovamente la legge proprio e soltanto per i dirigenti.

Questo non vorrei assolutamente che succedesse, l'ho detto ieri. Tutte le leggi non sono Vangelo, se ci dovesse essere da cambiare qualche cosa il mese di febbraio o quello di aprile o quello di giugno certamente la legge potrà essere modificata dal prossimo Consiglio e quindi non ci sarebbero grossi problemi da superare, perché la legge base sarebbe ed è approvata.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agrimi, per la seconda volta.

AGRIMI (P.R.I.): Signor Presidente, io non mi posso ritenere soddisfatto della risposta che lei ha voluto darmi.

Voglio mettere in rilievo una cosa: i dirigenti - e non voglio farmi portavoce di quella categoria perché qui non rappresento i dirigenti, rappresento tutto il personale regionale, come rappresento tutti i cittadini della Regione - i dirigenti non hanno preteso e non pretendono di creare dei privilegi.

Devo però precisare al Consiglio che il personale regionale, tutto il restante personale è agganciato allo Stato, l'unica categoria di dipendenti pubblici regionali che non è, con questa norma, agganciata agli statali, è la categoria del personale dirigente.

Scusi, signor Presidente, il 35% il Consiglio l'ha concesso, ci sono state trattative a livello ministeriale per farlo passare con un impegno della Giunta. Anche qui devo mettere in rilievo che questo comportamento, questa prassi che si va instaurando e consolidando, cioè dei rapporti della Giunta con i funzionari ministeriali, dalla mia parte politica non può essere accettato, perché il Consiglio deve essere messo in grado di poter decidere con piena autonomia e con piena responsabilità, senza l'indicazione di funzionari ministeriali! I funzionari dei ministeri facciano i funzionari ministeriali; il Consiglio regionale deve legiferare con piena autonomia e con piena libertà!

Dicevo che l'estensione del 35% al personale dirigente è avvenuta con patteggiamento, certo, e questo patteggiamento deve essere portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali.

Anche qui faccio un rilievo: non si può accettare il colloquio con il sindacato 6 ore prima della seduta del Consiglio regionale, per discutere i provvedimenti e i rilievi del Governo; c'è un rapporto corretto fra Giunta e rappresentanti del personale!

Quindi non sono soddisfatto della sua risposta e l'emendamento non dice niente, signor Presidente; garantisce soltanto che anche per questo personale, come per tutto il restante personale, ci sia un aggancio automatico e costante al personale statale. Io non vedo che difficoltà ci sia per la Giunta per accogliere questo emendamento!

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Es ist ein weiterer Änderungsantrag von Regionalausschuß eingebracht worden, mit folgendem Wortlaut:

La Giunta ha presentato il seguente emendamento: il secondo comma dell'art. 64 viene sostituito dal seguente:

2. Al personale di cui al precedente comma viene attribuita nella nuova progressione economica una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi

espressa in mesi è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 8 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 8 astensioni.

Wer meldet sich zum Art. 64 das Wort? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 64? Nessuno.

Art. 64 ist mit 1 Gegenstimme und 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 64 è approvato con un voto contrario e 7 astensioni.

Art. 65

Funzioni dei dirigenti non preposti alle ripartizioni.

1. Nella prima attuazione della presente legge i dipendenti regionali rivestenti la qualifica di dirigente generale vengono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale prevista dall'articolo 23 della presente legge. Agli stessi vengono affidate le funzioni di Segretario generale della Giunta regionale, di direttore della Ripartizione quarta, di direttore della Ragioneria regionale.

2. A detto personale compete il trattamento previsto dal precedente articolo 51. Ai fini di assicurare a detti dipendenti il mantenimento del trattamento in godimento si applicano i criteri indicati nel

precedente articolo 64.

3. Il rimanente personale appartenente alle ex qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente viene collocato in apposito ruolo ad esaurimento.

4. A detto personale, nel caso non venga preposto ad una struttura prevista dal precedente articolo 6, vengono affidati incarichi speciali di studio, con l'inserimento nel comitato consultivo previsto dal precedente articolo 15, anche in deroga alla composizione ivi stabilita.

5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti vengono conferiti con deliberazione della Giunta regionale.

Hierzu ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Agrimi, Avancini, Tretter eingerichtet worden:

E' stato presentato un emendamento a firma Agrimi, Tretter e Avancini:

Al terzo comma dell'art. 65, dopo le parole "ad esaurimento", è aggiunta la seguente espressione: di cui alla tabella allegata D - Dirigente superiore posti in organico 10 - Primo dirigente posti in organico 9. Il passaggio dalla qualifica di primo dirigente a quella di dirigente superiore è regolato dalle norme di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 21.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Agrimi.

Chi chiede la parola? Consigliere Agrimi.

AGRIMI (P.R.I.): Grazie, signor Presidente. Io vorrei rilevare che anche questo articolo è una delle "perle" che questa legge mette in rilievo.

Faccio soltanto osservare il titolo dell'articolo: "Funzioni

dei dirigenti non preposti alle Ripartizioni".

Il primo comma dice proprio il contrario, dice come saranno preposti agli uffici i dirigenti della qualifica del ruolo a regime.

Dico anche che si parla di un ruolo ad esaurimento nella legge e poi non si prevede dove sia questo ruolo: mi sembra che sia una mancanza abbastanza grave nell'intelaiatura della legge medesima.

Si dice che il personale viene collocato in un ruolo ad esaurimento, praticamente è personale che è entrato in carriera a seguito di concorsi, di valutazioni, e non si può metterlo in un ghetto; bisogna dargli una certa indicazione, si parla di ex, qui si dice: "Il rimanente personale, appartenente alle ex qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente...".

Ma che qualifica hanno questi dirigenti? E poi, come torno a ripetere, devono trovare una propria collocazione in una tabella cosiddetta organica e poi deve avere anche un certo stimolo, una certa progressione di carriera.

Faccio presente che i numeri indicati nei posti sono quelli del personale attualmente in servizio; cioè è una tabella organica che riflette il numero dei dipendenti che oggi rivestono la qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente.

Anche questo è un emendamento tecnico, signor Presidente, io spero che la Giunta lo possa recepire in questi termini, con questi obiettivi. Grazie.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Io devo dire che la proposta è veramente una proposta tecnica, però non c'è mai stata, in leggi che noi abbiamo presentato, una tabella per quanto riguarda i ruoli ad esaurimento. Ieri però ne abbiamo parlato a livello sindacale e a livello anche di Giunta.

Secondo noi - e lo dico in Consiglio perché venga verbalizzato e possa servire per la prossima legislatura - tutti questi problemi possono essere risolti a livello amministrativo.

Secondo quanto i tecnici mi dicono e secondo anche quello che in sede di Giunta questa mattina abbiamo detto, questo problema deve e può essere risolto a livello amministrativo.

Sono d'accordo con lei che non è giusto che uno rimanga lì tutta la vita se adesso è ispettore generale o se è primo dirigente. Quei 19, 20, 22, devono poter arrivare a fare la propria carriera.

Però non lo mettiamo in legge; se non lo metto in legge sono più sicuro che si arriva a far fare questa carriera che io ritengo giusta e giustificata. Non sono d'accordo sull'emendamento.

PRESIDENTE: Abgeordneter Agrimi, zum zweiten Mal.

Consigliere Agrimi, per la seconda volta.

AGRIMI (P.R.I.): Mi dispiace, signor Presidente, e dichiaro anche per questa sua risposta la mia completa insoddisfazione.

Possibile mai che ci si debba veramente attaccare a degli impegni che, io devo far rilevare al Consiglio, questa Giunta non può assumere? E' una Giunta che sta per lasciare e alcuni rappresentanti della Giunta non candidano neppure più!

Io dico a questo punto qui che sarebbe stato meglio e più onesto, credo, mi scusi, signor Presidente, che la Giunta, sulla base del rilievo del Governo, ritirasse il provvedimento e lo rimandasse alla prossima Giunta.

Non si può, mi scusi signor Presidente, non si può in un argomento del genere, che è l'ossatura attraverso la quale la Regione esiste, lavora, opera, portarlo agli ultimi giorni della legislatura, convocare un Consiglio regionale in extremis per portare avanti certi discorsi!

Non possiamo accettare questo modo di comportamento, di gestire, di governare! Anche questo è un emendamento tecnico, io non capisco le ragioni per le quali la Giunta non intende accettarlo!

Se è pacifico, accettiamo l'emendamento, facciamo chiarezza nelle cose, non possiamo rimaner sempre nel fumo, nel generico! Grazie.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.

L'emendamento è respinto a maggioranza.

Wir stimmen über Art. 65.

Votiamo sull'art. 65.

Art. 65 ist mit 1 Gegenstimme und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 65 è approvato con un voto contrario e 2 astensioni.

Art. 66

Norme relative ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di conservatore del Libro fondiario e di aiutante tavolare.

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale direttivo del servizio del Libro fondiario e per esame speciale per la nomina ad aiutante tavolare previsto dall'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13 sono integrate da un rappresentante del personale regionale, designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali, nel termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione, ovvero, in caso di mancato accordo, da un rappresentante designato entro i successivi cinque giorni dall'organizzazione più rappresentativa nell'ambito dell'Amministrazione. In caso di mancata designazione provvede direttamente la Giunta regionale.
2. Nella composizione della commissione di cui all'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 1974, n. 13, il numero dei conservatori del Libro fondiario è ridotto da due a uno.
3. Gli aiutanti tavolari che sono in possesso del diploma di abilitazione previsto dalla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla settima qualifica funzionale del personale del servizio del Libro fondiario, banditi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, anche se sprovvisti del diploma di laurea in giurisprudenza.
4. L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario prevista dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modifica

zioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'avere frequentato un corso teorico-pratico, indetto dalla Giunta regionale, della durata non inferiore a un mese.

5. L'articolo 11 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 è sostituito con il seguente:

"La nomina ad aiutante tavolo si consegue mediante concorso per esame speciale, consistente in una prova pratica di tecnica tavolo, al quale è ammesso il personale del ruolo unico che abbia maturato quattro anni di anzianità di servizio nella quarta qualifica funzionale".

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 66 ist mit 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 66 è approvato con 7 astensioni.

Art. 67

Riconoscimento del servizio preruolo

1. Il servizio non di ruolo comunque prestato presso la Regione viene valutato come servizio di ruolo nella misura di due terzi.
2. Il servizio comunque prestato presso lo Stato od altri enti pubblici anteriormente all'assunzione presso la Regione viene valutato come servizio di ruolo nella stessa misura di cui al comma precedente.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i dipendenti

interessati devono presentare domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

C'è un emendamento presentato dalla Giunta regionale: l'articolo 67 è soppresso.

Wer meldet sich zu Wort? Präsident Pancheri.

Chi chiede la parola? Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Domando scusa alle organizzazioni sindacali e ai sindacalisti che sono qui presenti, perché ieri avevamo concordato una modifica all'art. 67, che riguarda il servizio prestato.

Dopo l'incontro ci siamo interessati e abbiamo guardato un po'; si voleva fare almeno come ha fatto lo Stato. Però risulta che lo Stato ha soltanto riconosciuto il servizio preruolo e non completo a coloro che sono stati assunti con la legge di assunzione dei giovani, di cui non ricordo il numero in questo momento.

Per non farci bocciare per questo articolo la legge, come avevamo assicurato ieri, noi ci impegnamo in tutti i modi a vedere quello che è possibile fare attraverso la via amministrativa o altrimenti proporre qualche cosa già da adesso, che poi serva per la Giunta che verrà, perché questo impegno è giusto che venga mantenuto.

Non ci sentiamo di inserirlo in questa legge, perché, secondo quanto ci è stato riferito ieri sera, è difficilissimo che poi questo venga accettato.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 9 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 9 astensioni.

Art. 68

Inquadramento di personale in posizione di comando

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Consiglio provinciale di Bolzano o da altri enti pubblici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la Regione in posizione di comando, può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.
2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione professionale presso l'ente di provenienza e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo unico regionale, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge.
3. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Giunta regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 68 ist mit 8 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 68 è approvato con 8 astensioni.

Art. 69

Contratti di lavoro in essere con giornalisti addetti all'Ufficio stampa.

1 I due contratti di lavoro in essere con giornalisti professionisti e pubblicisti addetti all'Ufficio stampa della Regione stipulati in base all'articolo 15 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, restano in vigore fino alla eventuale scadenza in essi indicata.

2. I contratti di cui al comma precedente possono essere rinnovati - alla scadenza - secondo le disposizioni contenute negli articoli 18 e 53 della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 69 ist mit 6 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 69 è approvato con 6 astensioni.

Art. 70

Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale previsto dalla presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio di amministrazione del personale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 70 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 70 è approvato con 4 astensioni.

Art. 71

Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20

1. Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma il personale che esplica mansioni della ex carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. Delle stesse disposizioni può beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e il cui rapporto di impiego sia stato sospeso.
4. Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in ex carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, dell'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4, valgono le norme dei regolamenti stessi.
5. Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.
6. Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.
7. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto - sia ai fini giuridici che economici - il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.
8. L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 71 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 71 è approvato con 5 astensioni.

Art. 72

Regolamento di esecuzione

1. Nella prima applicazione della presente legge il regolamento di esecuzione previsto dagli articoli 3 lettera b) e 24, sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 72 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 72 è approvato con 5 astensioni.

Art. 73

Abrogazione di norme

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1964, n. 2.
2. Sono inoltre abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, gli articoli 2, primo comma, e 4 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10 e le norme in materia di stato giuridico e tratta

mento economico del personale incompatibili con quelle della presente legge.

3. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, le tabelle A e B allegate alla legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e la tabella A allegata alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 7 sono soppresse e sostituite con il ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella allegata C) alla presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 73 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 73 è approvato con 5 astensioni.

Art. 74

Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, senza introdurre modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 74 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 74 è approvato con 5 astensioni.

Art. 75

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in Lire 400 milioni e per l'anno 1984 in Lire 350 milioni, si provvede mediante prelievo di pari importi dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 75 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 75 è approvato con 5 astensioni.

Art. 76

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo

a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 76 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 76 è approvato con 5 astensioni.

Art. 77

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 77 (Dringlichkeitsklausel) ist mit 11 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 77 (clausola d'urgenza) è approvato con 11 astensioni.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt.

Rendo noto l'esito della votazione.

Abgegebene Stimmen 52 - erforderliche Mehrheit 27.

ja 34

nein 11

7 weiße Stimmzettel.

Votanti 52 - maggioranza richiesta 27.

34 sì

11 no

7 schede bianche.

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Il Consiglio regionale approva la legge.

Das Wort hat Präsident Pancheri zur Tagesordnung.

La parola al Presidente Pancheri sull'ordine del giorno.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Dato che questa mattina la Commissione ha discusso il rinvio da parte del Governo del disegno di legge n. 94: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano'", io pregherei, considerato che ormai certamente sarà l'ultimo Consiglio regionale di questa legislatura, di inserire all'ordine del giorno anche la trattazione di questo disegno di legge, quanto meno degli articoli restituiti, sui quali il Governo ha fatto delle osservazioni, metterlo all'ordine del giorno, passare al secondo punto e trattare il disegno di legge,

pregando i consiglieri di essere presenti. Forse per mezzogiorno e mezzo abbiamo finito tutto.

PRESIDENTE: Es ist der Antrag gestellt worden, die Behandlung des Gesetzentwurfes Nr. 94: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, n. 8, betreffend: 'Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen'" auf die Tagesordnung zu setzen. Dafür braucht es eine Dreiviertelmehrheit in geheimer Abstimmung.

E' stato proposto di trattare il disegno di legge n. 94: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano'". Per porre questo punto all'ordine del giorno è necessaria la maggioranza dei tre quarti, da stabilirsi con scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abstimmende 50 - erforderliche Mehrheit 37.

ja 45

nein 4

1 weißer Stimmzettel.

Votanti 50 - maggioranza richiesta 37.

45 si

4 no

1 scheda bianca.

Damit ist die Dreiviertelmehrheit erreicht und das Gesetz kann zur Behandlung gelangen.

La maggioranza dei tre quarti è stata raggiunta e possiamo procedere alla trattazione della legge.

Wir behandeln zuerst den Punkt 2 auf der Tagesordnung: "Benennung eines Vertreters der politischen Minderheit als Mitglied des Verwaltungsrates der Investitionsbank Trentino - Südtirol".

trattiamo prima il punto 2 dell'ordine del giorno: "Designazione di un rappresentante delle minoranze politiche quale membro del Consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino - Alto Adige".

Wie ich schon bei den Mitteilungen bekanntgegeben habe, hat der Abgeordnete Erschbaumer seine Rücktritt eingereicht.

Come già reso noto in sede di comunicazioni, il consigliere Erschbaumer ha presentato le dimissioni.

Es ist hier ein Vorschlag des Abgeordneten Tretter eingegangen, und zwar dott. Tiziano Odorizzi, Vizedirektor der Raiffeisenkasse Cles.

Il consigliere Tretter ha presentato una proposta e precisamente il dott. Tiziano Odorizzi, vicedirettore della Cassa rurale di Cles.

Abgeordneter Ziosi.

Consigliere Ziosi.

Odorizzi voti 21
Dalzocchio voti 30
schede bianche 2.

Damit ist dott. Silvano Dalzocchio als Vertreter der Minderheit im Verwaltungsrat der Investitionsbank Trentino - Südtirol gewählt.

Quale rappresentante della minoranza è stato eletto il dott. Silvano Dalzocchio, che farà parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino - Alto Adige.

Abgeordneter Peterlini hat das Wort.

La parola al consigliere Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Zur Arbeitsweise! Ich habe mit Bedauern festgestellt, daß erstmals im Regionalrat bei der Stimmabgabe man einen Abgeordneten nicht zugelassen hat, zu wählen, und zwar den Abgeordneten Kollegen Buratti. Es stimmt, er ist ein bißchen später hereingekommen. Die Wahlurne stand noch zur Verfügung; man hätte also wie bisher und bei der üblichen Praxis auch ihn wählen lassen können; man hat es nicht getan; man hat damit seitens eines Mitgliedes des Präsidiums, und zwar vom Abgeordneten Marzari, einseitig Partei ergriffen, was bisher vom Präsidium nicht geschehen ist, was bisher auch nicht von anderen Mitgliedern des Präsidiums gesagt werden kann, sondern in diesem Falle und leider Gottes bei der letzten Sitzung von seiten des Abgeordneten Marzari. Ich erhebe dagegen

Protest, bedauere das, weil das das Präsidium, das wirklich bis jetzt eine Legislaturperiode lang objektiv und sachlich gearbeitet hat, durch einen einzigen Akt politischer Natur vom Abgeordneten Marzari, in ein schlechtes Licht gerückt hat.

(Sul metodo del lavoro! Sono spiacente di aver dovuto constatare che per la prima volta qui in Consiglio regionale non si è voluto ammettere al voto un Consigliere e precisamente il collega Buratti. E' vero, che egli è arrivato un po' in ritardo, ma l'urna era ancora a disposizione. Si sarebbe dovuto, come è stata sempre la prassi, lasciarlo esprimere il suo voto, ma tanto non è stato fatto. Un membro della Presidenza e precisamente il Consigliere Marzari, ha voluto così esprimere un atto di parzialità, la qual cosa non è mai accaduta da parte della Presidenza e nemmeno di nessun altro membro dell'Ufficio di Presidenza, ciò non si può dire, ma purtroppo proprio all'ultima seduta, tanto è accaduto da parte del Consigliere Marzari. Elevo pertanto protesta e mi rammarico, poichè la Presidenza, che durante tutta la legislatura ha lavorato obiettivamente ed oggettivamente, viene posta in cattiva luce da un unico atto a carattere politico da parte del Consigliere Marzari.)

PRESIDENTE: Will der Abgeordnete Marzari sich dazu äußern?

La parola al consigliere Marzari.

MARZARI (segretario C.R. - P.C.I.): Signor Presidente, colleghi consiglieri, io credo che sia giusto, anche perché tutti ne abbiamo avuto esperienza in questa legislatura, riconoscere che il sistema di votazione che abbiamo utilizzato non sempre consente nome per nome di rispondere se uno abbia votato o meno.

Abbiamo in ogni caso sempre presidiato l'urna, controllando che i singoli consiglieri votassero in modo regolare, cioè con una sola scheda.

Abbiamo sempre consentito a chi non ha votato mentre si scorreva l'appello di votare in un secondo momento. I consiglieri presenti attorno all'urna hanno sempre potuto mettere la scheda nell'urna, però che un consigliere entri ad urna chiusa e gli si chieda di votare quando l'appello è abbondantemente finito e alcuni consiglieri hanno potuto recuperare il voto e si sta già raccogliendo le schede, questo mi pare sia una cosa che doveva essere in qualche modo recepita da chi presidiava in quel momento l'urna, che era il sottoscritto.

Quindi mi sono assunto la responsabilità di dire che l'appello era finito e i recuperi anche, e che non era possibile votare ulteriormente.

PRESIDENTE: Die Quästoren sind dazu da, in möglichst unparteiischer Weise die Wahlen zu überwachen und dies ist, glaube ich, auch bisher immer passiert und ich hoffe, daß das jetzt nicht ein Vorfall gewesen ist, daß man dem Präsidium deswegen undemokratisches Verhalten vorwerfen

darf. Ich kann das nicht ganz genau ermitteln, wie der genaue Hergang war. Auf alle Fälle war die Urne bereits geschlossen und die eine Stimme war in dem fall auch nicht ausschlaggebend, sonst wäre es vielleicht etwas anderes gewesen.

I segretari questori sono qui per vigilare sulla votazione nella maniera più obbiettiva possibile e credo che fino ad oggi ciò sia accaduto e spero che non si tratti di un avvenimento per il quale si possa rimproverare la Presidenza di comportamento non democratico. Non sono in grado di ricostruire con precisione la meccanica dell'accaduto. In ogni caso l'urna era già chiusa ed un solo voto in questo caso non era determinante, altrimenti la questione si sarebbe presentata forse un po' diversa.

Schließen wir dieses Thema Geschäftsordnung und kommen zum Gesetzentwurf Nr. 94: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, n. 8, betreffend 'Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen'".

Disegno di legge n. 94: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano'",
rinviato dal Governo.

Ich verlese das Rückverweisungsschreiben:

Leggo la lettera di rinvio:

Con riferimento alla lettera sopradistinta, si comunica che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge indicato in oggetto, rilevando quanto segue:

- a) le misure e le modalità di calcolo della corresponsione dell'indennità integrativa speciale al personale contemplato dall'articolo 6, commi 1 e 2, sono in contrasto con il principio desumibile dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79 e violano il principio dell'imparzialità e della buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- b) il conferimento, previsto dall'articolo 8, della qualifica di 1° dirigente al personale camerale inquadrato all'8° livello funzionale contrasta, essendo esaurita la fase transitoria, con il principio del pubblico concorso di cui agli articoli 51 e 97 della Costituzione.

Si restituiscono due copie del provvedimento rinviato.

Ich bitte den stellvertretenden Vorsitzenden der zuständigen Kommission um den Bericht.

Prego il Vicepresidente della competente Commissione di voler relazionare.

BURATTI (S.V.P.): Die Gesetzesvorlage wurde einstimmig genehmigt.

Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

E' aperta la discussione generale.

Wer meldet sich zu Wort. Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Übergang zur Sachdebatte ist mit 10 Gegenstimmen genehmigt.

Il passaggio alla discussione articolata è approvato con 10 voti contrari.

Art. 1

Finalità

1. In relazione alle particolari esigenze delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e tenendo conto dei principi affermati dalla nuova normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione, la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano", è integrata dalle disposizioni della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 9 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato con 9 astensioni.

Art. 2

Carriera dirigenziale

1. La carriera dirigenziale è articolata su una qualifica unica.

2. Di essa fanno parte il segretario generale, il vicesegretario generale e i dirigenti delle ripartizioni.

3. Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano il vicesegretario generale deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello del segretario generale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 2 ist mit 9 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 2 è approvato con 9 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 3

Ruolo unico del personale camerale

1. E' istituito il ruolo unico del personale camerale come risulta dagli allegati A e B alla presente legge.

2. I contingenti relativi alla carriera dirigenziale e a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti negli allegati medesimi.

3. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 sono soppresse

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 3 ist mit 2 Gegenstimmen und 7 Stimmenthaltungen
genehmigt.

L'art. 3 è approvato con 2 voti contrari e 7 astensioni.

Art. 4

Publici concorsi

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano è data facoltà di integrare, con regolamento interno da adottarsi dal Consiglio camerale secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, i programmi di esame stabiliti dalla normativa riguardante il personale della Regione nell'ambito dei pubblici concorsi per l'accesso all'impiego.

2. Nelle assunzioni di personale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trova applicazione il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 4 ist mit 5 Gegenstimmen und 5 Stimmenthaltungen
genehmigt.

L'art. 4 è approvato con 5 voti contrari e 5 astensioni.

Art. 5

Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati

1. Ai componenti e ai segretari di commissioni e comitati
istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano spettano i compensi nella misura e
secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1
e successive modificazioni.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 5 ist mit 10 Gegenstimmen genehmigt.

L'art. 5 è approvato con 10 voti contrari.

Art. 6

Aspettativa per il personale camerale

1. Al personale camerale già collocato in aspettativa, ai
sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8,
prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, viene corrisposta dalla

Camera, dalla data dell'effettivo collocamento a riposo, la differenza fra la misura dell'indennità integrativa speciale effettivamente corrisposta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e quella spettante ai pensionati che hanno superato l'età di pensionamento.

2. Al personale camerale che, all'entrata in vigore della presente legge risulti collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, viene conservato, per il periodo di durata dell'aspettativa, il trattamento economico attribuito in applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 17 medesimo.

3. Nei confronti del personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1954, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Bei Art. 6 liegt ein Änderungsantrag des Regionalausschusses

vor:

C'è un emendamento presentato dalla Giunta regionale:

vengono soppressi i commi 1 e 2.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 6 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 6 astensioni.

Wir stimmen über Art. 6.

Votiamo l'articolo 6.

Art. 6 ist mit 2 Gegenstimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 6 è approvato con 2 voti contrari e 10 astensioni.

Art. 7

Accordi integrativi

1. In occasione degli accordi integrativi, previsti dalla normativa regionale, destinati ad incidere anche sullo stato giuridico del personale camerale, la Giunta regionale provvede previa consultazione con gli Enti camerali e con le organizzazioni sindacali del personale camerale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 7 ist mit 2 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 7 è approvato con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 8

Conferimento della qualifica di primo dirigente

Nella prima applicazione della presente legge, al personale camerale che, alla data del 31 dicembre 1980, risultava inquadrato nella ottava qualifica funzionale è conferita, nel limite dei posti disponibili alla data sopra indicata, la qualifica di primo dirigente con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del 1° gennaio 1981 e agli effetti economici dalla data del 1° luglio 1983.

2. Nei confronti del personale di cui al comma precedente trovano applicazione le disposizioni della normativa riguardante il personale della Regione già rivestente qualifica dirigenziale.

Hierzu ist ein Änderungsantrag des Regionalausschusses eingebracht worden:

E' stato presentato dalla Giunta regionale un emendamento: l'art. 8 viene sostituito dal seguente:

Art. 8

Nomina dei dirigenti

1. Nella prima applicazione della presente legge i dirigenti sono nominati dalla Giunta camerale, su proposta del Presidente della Giunta, secondo le risultanze del concorso interno di cui al comma successivo.

2. Ai fini della nomina di cui al precedente comma sarà in detto concorso interno per esame-colloquio al quale potranno partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale più elevata che abbiano maturato, nella stessa qualifica funzionale, non meno di tre anni di servizio.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 2 Gegenstimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Es ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Tretter, Oberhauser und anderen zur Einfügung eines Artikels 8 bis eingereicht worden. Ich bringe ihn zur Verlesung.

E' stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Tretter, Oberhauser ed altri, tendente ad inserire un articolo 8 bis.

Ne dò lettura.

"Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 2, il personale camerale di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, è inquadrato nella qualifica dirigenziale unica, mantenendo la qualifica e le funzioni di vicesegretario camerale.

La Giunta camerale può attribuire con propria deliberazione a uno dei due vicesegretari le funzioni di sostituto del segretario generale".

Hierzu haben die Abgeordneten Binelli, Tretter, Peterlini u. a. gefordert, daß geheim abgestimmt wird.

I consiglieri Binelli, Tretter, Peterlini ed altri hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abgegebene Stimmzettel 54 - erforderliche Mehrheit 28.

ja 21

nein 32

1 weißer Stimmzettel.

Votanti 54 - maggioranza richiesta 28.

21 sì

32 no

1 scheda bianca.

Der Antrag ist abgelehnt.

L'emendamento è respinto.

Art. 9

Rinuncia a maggiori benefici previdenziali

1. Al personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è data facoltà, con dichiarazione scritta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare irrevocabilmente ai maggiori benefici previdenziali contemplati dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18, con cessazione contestuale del versamento del particolare contributo previsto dal richiamato articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

2. La presentazione della dichiarazione di cui al comma

precedente non comporta la restituzione dei contributi versati in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Emendamento della Giunta regionale: introdurre la clausola d'urgenza.

Bei Art. 9 ist die Dringlichkeitsklausel vorgesehen. Es braucht die Mehrheit.

L'art. 9 prevede la clausola d'urgenza e pertanto è necessaria la maggioranza qualificata.

Bei 33 befürwortenden Stimmen ist die Dringlichkeitsklausel nicht genehmigt.

Con 33 voti favorevoli la clausola d'urgenza non è approvata.

Stimmabgabe? Keine.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta del disegno di legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Rendo noto l'esito della votazione:

Abstimmende 52 - erforderliche Mehrheit 27.

ja 36

nein 15

1 weißer Stimmzettel.

Votanti 52 - maggioranza richiesta 27.

36 sì

15 no

1 scheda bianca.

Der Regionalrat genehmigt dieses Gesetz.

Il Consiglio regionale approva questa legge.

Wir sind somit am Ende der Tagesordnung angelangt.

Così abbiamo esaurito l'ordine del giorno.

Ich danke abschließend noch einmal den Abgeordneten, daß sie sich bereit erklärt haben, in dieser heißen Phase des Wahlkampfes herzukommen und die Präsenz zu gewährleisten.

Ringrazio nuovamente i signori consiglieri, per essersi dichiarati disposti a garantire la presenza, nonostante la fase calda della campagna elettorale.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 12.12).

A L L E G A T I

Trento, 20 settembre 1983

156)

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

INTERROGAZIONE

In materia di utilizzo delle frequenze disponibili per le trasmissioni radio in modulazione di frequenza, è noto che la normativa è estremamente carente, anche perchè le poche disposizioni esistenti non tengono conto delle particolarità orografiche del Trentino-Alto Adige, caratterizzato da tali e tanti ostacoli naturali da dover rendere indispensabile l'installazione di numerosi ripetitori.

Poichè è risaputo che la frequenza di emissione dal trasmettitore principale deve essere notevolmente diversa dalla frequenza emessa dal ripetitore, è chiaro che, dato il grande numero di emittenti radiofoniche presenti in regione (comprese quelle di Stato e la RAS) e con l'ancor più grande numero di ripetitori, la "scala" delle frequenze disponibili è ormai saturata, tenendo conto del fatto che per evitare sovrapposizioni è necessario che due emissioni radiofoniche differiscano fra loro, nella frequenza, di almeno 200 chilocicli.

Si diceva sopra di un gran numero di emittenti cosiddette "libere", perchè private, a differenza della RAI e della RAS, che sono l'una di Stato e l'altra sotto il controllo della Provincia di Bolzano.

Risulta all'interrogante che è in atto una specie di braccio di ferro" fra la RAS di Bolzano e l'emittente libera "Radio Dolomiti" di Trento.

In proposito, conviene riportare testualmente quanto esposto al sottoscritto dai dirigenti di Radio Dolomiti.

Il testo della lettera è questo: "Radio Dolomiti è la prima radio libera del Trentino, sia per la data di nascita - il 1975 - che per indici di ascolto, e oggi conta 17 ripetitori. Radio Dolomiti trasmette anche dalla cima Paganella, coprendo un'area di circa 200 mila abitanti, sulla frequenza di 101 Megahertz, fin dal 1978 (denuncia di occupazione di frequenza il 25 gennaio 1978 al Circolo Costruzioni T.T. di Bolzano e al Ministero delle Poste).

Per arrivare alla Val di Cembra, Val di Non e Val di Fiemme e alla Piana Rotaliana, le onde radio coprono anche la zona di Salorno, Egna, Ora e Termeno, che si trovano in provincia di Bolzano, ma sull'ottica Piana Rotaliana/Val di Fiemme. Ne consegue che Radio Dolomiti acquisisce ascoltatori anche in quelle zone.

Nel 1981 (tre anni dopo!) la RAS di Bolzano attiva un ripetitore per servire gli abitanti dei paesi citati e, con tante frequenze libere a disposizione, sceglie proprio la frequenza 101 e si sovrappone a Radio Dolomiti.

Radio Dolomiti propone alla RAS di spostare il ripetitore della Paganella da 101 a 101,1 Megahertz, se la RAS sposta il proprio ripetitore da 101 a 100,9 Megahertz, Con 200 chilocicli di distanza il problema sarebbe risolto, essendo anche il ripetitore della RAS molto vicino alla zona da servire. La RAS oppone un netto rifiuto a collaborare. Radio Dolomiti si sposta comunque da 101 a 101,1 Megahertz e vi rimane tuttora.

Pochi giorni orsono, il 26 agosto, il presidente della RAS, Helmuth Hendrich, ha il coraggio di lamentare disturbi alle proprie trasmissioni nelle zone in questione. Questo vuol dire che non solo la RAS si è sovrapposta alle trasmissioni di Radio Dolomiti, ma ora capovolge la situazione dicendo di essere la disturbata, anzichè la disturbatrice!

La Ras chiede a Radio Dolomiti di spegnere un ripetitore che da anni (e qui vale il diritto di pre-uso) serve migliaia di trentini e non trentini sulla frequenza 101 e non vuole apportare un lieve spostamento di frequenza al proprio ripetitore, ultimo arrivato".

Premesso questo, e premesso anche che quanto riferito risulta dall'ascolto di "una sola delle due campane", il sottoscritto consigliere regionale dott. Domenico Fedel interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se era a conoscenza di quanto sopra;
- 2) se non ritiene sia diritto di ognuno, in mancanza di normativa specifica, difendere e veder difese le posizioni acquisite già da anni;
- 3) se non ritiene che la RAS, sempre in mancanza di normativa specifica, dovrebbe quanto meno mostrarsi disponibile a spostarsi di 100 Chilocicli, in modo da permettere a tutte e due le parti in causa di trasmettere tranquillamente senza sovrapposizioni, deleterie per tutte e due le emittenti;
- 4) se non ritiene opportuno promuovere una azione decisa a livello nazionale e regionale, allo scopo di addivenire ad una regolamentazione chiara e definitiva in materia di radiodiffusioni e utilizzo di frequenze e ripetitori.

Il sottoscritto chiede risposta scritta.

F.to cons. reg. dott. Domenico FEDEL

Trento, 10 ottobre 1983

Preg.mo Signor
dott. Domenico FEDEL
Consigliere regionale
Via Pontara

38042 MIOLA DI PINE'

e, p.c.

Preg.mo Signor
dott. Erich ACHMÜLLER
Presidente Consiglio regionale

39100 B O L Z A N O

Mi riferisco alla Sua interrogazione ^{n. 156} dd. 20.9.1983 riguardante la diffusione di programmi radiofonici da parte dell'emittente privata "Radio Dolomiti".

Le preciso subito che la problematica riguardante la diffusione di programmi radiofonici e televisivi anche da parte dell'emittente privata è sempre stata seguita con notevole interesse da parte della Giunta regionale fin da quando un'apposita sentenza della Corte Costituzionale li mitò il potere del monopolio statale in materia di radio-distribuzione circolare e consentì nuovi spazi alla competenza privata.

Lei ricorderà certamente - anche perchè in talune circostanze ha avuto l'occasione di intervenire personalmente - che la Giunta regionale ha contribuito a promuovere la costituzione di un apposito Comitato fra le regioni a statuto speciale delle zone di confine con lo scopo di e-

./.

Trento, 5 ottobre 1983

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
BOLZANO

INTERROGAZIONE (N. 157)

Si verifica che, nel corso di un normale accertamento che ognuno di noi esegue per conoscere la propria, o quella di un suo familiare, posizione assicurativa nel campo pensionistico INPS (... e queste verifiche pare di debbano proprio fare con tempi sistematici ...!), l'interlocutore addetto a quel servizio, riesce a rispondere soltanto per quei contributi che eventualmente furono versati dal datore di lavoro a tutto il 1973, mentre per il restante periodo si giustifica a volte adducendo il pretesto che sono in corso di registrazione ..., oppure invita a rivolgersi alla Ditta dove presta o prestava servizio ..., o altro.

Volendo saperne di più, spinti da insoddisfazione e curiosità si viene a sapere che questa situazione si verifica in quanto le registrazioni dei contributi (memorizzazioni) versati per i periodi 1974-1979 dovrebbero essere andati smarriti e con essi forse anche la documentazione specifica.

Si può così verificare, qualora risultassero effettivamente smarriti i dati pensionistici, che solo coloro che si presentano costantemente a verificare la propria posizione riescono ad integrare la propria documentazione per sopperire alle deficienze riscontrate.

Diversamente coloro che credono di aver maturato un sufficiente periodo per la pensione potrebbero, allorquando sarà giunto "quel momento", rimanere sorpresi e stupiti e sentirsi magari ancora dire, di attendere altri cinque anni, integrando opportunamente il fondo pensione.

E' ben vero che si potrà chiedere al (o ai) datore di lavoro il favore di una dichiarazione con la quale saranno attestati i contributi versati ..., ma se in futuro quel datore non sarà più presente? Se la ditta fosse fallita o sciolta? Chi risponderebbe in questo caso, dopo magari 20, 30 e più anni?

E' questo un problema più che mai attuale alla luce soprattutto delle numerose fabbriche che chiudono e con lavoratori che tra qualche anno presenteranno una documentazione pensionistica spezzettata in più periodi.

A fronte delle perplessità sopra evidenziate sarebbe opportuno portare a conoscenza di tutti i contribuenti, visto che il periodo di "vuoto" non è poi tanto lontano, questa situazione affinché tutti possano ricostruire il fondo assicurativo, vuoi attraverso il datore di lavoro, vuoi attraverso dichiarazioni dell'ufficio di collocamento o Enti locali interessati, e così da permettere che tutti i cittadini, raggiunta l'età pensionabile, possano ricevere quanto di diritto a loro spetta, evitando ulteriori perdite di tempo che sono poi quelle che ingenerano malcontento, insoddisfazione e comunque sempre più scarsa fiducia nelle Istituzioni democratiche.

I sottoscritti Consiglieri del PPTT a fronte di queste disfunzioni amministrative (in sostanza si tratta del mancato aggiornamento di un decennio!) chiedono di conoscere:

- 1) se corrisponde a verità quanto sopra riportato;
- 2) quali sarebbero le cause di un tale disservizio;
- 3) se non ritiene di dover intervenire sulla base delle competenze regionali per far in modo che questo episodio sia risolto in tempi brevi;
- 4) ed infine quali strade suggerisce ai lavoratori che si trovano o si troveranno in queste difficili ed intricate situazioni.

In base al Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- ing. Eugenio Binelli
- Franco Tretter
- dott. Bruno Zanghellini

Trento, 7 dicembre 1983

Ai signori Consiglieri regionali

BINELLI ing. EUGENIO	- TIONE
TRETTER FRANCO	- MEZZOLOMBARDO
ZANGHELLINI dott. BRUNO	- TRENTO

e, p.c.

**Al signor Presidente del Consiglio regionale
ACHMÜLLER dott. ERICH**

B O L Z A N O

In risposta all'interrogazione n. 157 del 5 ottobre 1983, si forniscono le informazioni attinte presso i competenti uffici dell'I.N.P.S.

In materia di posizioni assicurative individuali giova distinguere i periodi antecedenti al 1974, durante i quali i datori di lavoro effettuavano i versamenti con marche assicurative (nella regione Trentino-Alto Adige mediante predisposizione di elenchi dei lavoratori TN. 51 e BZ.51) e per i quali non sussistono particolari problemi, da quelli relativi agli anni 1974 e successivi.

E' inoltre opportuno suddividere l'arco di tempo decorrente dal 1974 in due periodi e precisamente:

- 1) dal 1974 al 1977;**
- 2) dal 1978 in poi.**

A partire dal 1978 la gestione delle posizioni indi-

viduali si è normalizzata in quanto il D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 467, nell'istituire la denuncia individuale con periodicità annua (consentendo un effettivo snellimento delle procedure di acquisizione dei dati ed una migliore utilizzazione degli archivi), ha previsto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo di legge.

Il decreto in argomento ha sancito anche l'obbligo della consegna al lavoratore della copia della denuncia del modello 01/M/. Ciò consente al lavoratore stesso un continuo controllo sia dell'operato del datore di lavoro sia, conseguentemente, della regolarità dei dati che annualmente affluiscono sulla posizione assicurativa. Dalla semplice lettura del modulo l'interessato può agevolmente accertare la rispondenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella denunciata dal datore di lavoro e tra i periodi lavorati e quelli denunciati all'I.N.P.S. - Qualora il lavoratore rilevi discordanze e, soprattutto, nella ipotesi in cui non abbia avuto copia della denuncia, dovrà segnalare la circostanza all'I.N.P.S. o all'Ispektorato del lavoro per i conseguenziali provvedimenti.

Per il periodo 74/77 (coincidente con le fasi di avvio e di sperimentazione delle procedure automatizzate) i dati mensili contenuti nelle denunce presentate dalle aziende (con periodicità trimestrale) sono stati acquisiti e memorizzati su nastri magnetici a cura delle ex Casse Mutue di Malattia di Trento e Bolzano che per tali adempimenti fungevano da "services" esterni all'I.N.P.S. - I nastri, inviati periodicamente al Centro Elettronico I.N.P.S. - (Sede Centrale - Roma) - sono stati sottoposti alla elaborazione di trascodificazione dei dati; contemporaneamente i dati trascodificati sono stati memorizzati nell'archivio generale degli assicurati.

I risultati non sono stati inizialmente del tutto soddisfacenti in quanto dalla consultazione dell'archivio, limitatamente ad alcuni assicurati, emergevano due serie di anomalie:

- 1) di natura tecnica: errata acquisizione di dati - duplicazione di posizioni - duplicazione di dati per lo stesso periodo - ecc.;
- 2) di natura amministrativa: inesistenza totale di dati - inesistenza di dati limitatamente ad alcuni trimestri.

Relativamente alla prima serie di anomalie l'Istituto, consapevole della necessità di dover operare con dati certi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali, ha già effettuato il riesame di tutte le posizioni risultanti in archivio, a mezzo di programmi automatizzati che hanno consentito:

- il compattamento dei dati (da registrazioni mensili a registrazioni annuali);
- l'unificazione delle posizioni intestate allo stesso soggetto;
- l'eliminazione delle duplicazioni;
- l'inserimento dei dati memorizzati erroneamente in altre posizioni;
- ecc.

Per l'eliminazione della seconda serie di anomalie, causate da comportamenti omissivi dei datori di lavoro, sono stati sollecitati rimedi recepiti in provvedimenti legislativi che hanno consentito e consentiranno ulteriormente il recupero delle denunce individuali non presentate dai datori di lavoro.

Fra i provvedimenti finalizzati al recupero delle predette denunce sono da menzionare:

- legge 29 febbraio 1980, n. 33 - art. 23 quater (condono);
- legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del DL 463/83 - art. 2 (condono).

Il citato art. 2 della legge 638 appare determinante,

ai fini che qui interessano, in quanto i comai 15 e 16 continuano la sanzione di cui al già citato D.L. 352/1978 nei confronti dei datori di lavoro che, entro il termine parentorio del 30 giugno 1984, non presentano denunce individuali (a suo tempo omesse) relative a periodi antecedenti al 1978.

In ogni caso, nei confronti dei datori di lavoro che non dovessero regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 1984, è operante il comma 19 del più volte citato art. 2 della legge 638/83 che ha sospeso per un triennio i termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti all'Istituto.


Da segnalare infine che, in attuazione delle norme contenute nel D.M. 5 febbraio 1969 e nell'art. 4 del DL 352/78, l'Istituto ha disposto quanto occorrente per la emissione e l'invio agli assicurati degli estratti conto delle posizioni individuali risultanti nell'archivio centrale degli assicurati. La procedura è già stata avviata presso le Sedi di Como, Latina, Varese, Frosinone e Cassino con l'invio agli assicurati dell'estratto conto redatto su modulo denominato "ECO 1/M".

La procedura in argomento, che progressivamente sarà estesa a tutte le province, consentirà agli assicurati sia l'esame della propria situazione assicurativa sia la formulazione di rilievi sui dati riportati nell'estratto conto, a mezzo di apposito modulo denominato "ECO 2/M".

In tal modo tutti i lavoratori, con l'assistenza degli Istituti di Patronato, hanno la possibilità di controllare personalmente la corrispondenza delle posizioni assicurative con l'attività lavorativa svolta e di provocare tempestivamente gli interventi necessari per il riconoscimento di quanto spettante.

Distinti saluti.

L'Assessore regionale
Aldo Balsarini



Trento, 7 ottobre 1983

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
BOLZANO

INTERROGAZIONE N. 158

In data 29 agosto 1983 il consigliere regionale del P.R.I. Claudio Betta, interrogava il Signor Presidente della Giunta regionale in ordine alla applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968. n. 20.

In considerazione del fatto che a tale interrogazione non è stata data alcuna risposta, il sottoscritto rinnova, negli stessi termini, l'interrogazione sopra richiamata di cui, ad ogni buon conto, allega fotocopia.

F.to: Giuseppe AGRIMI
Consigliere regionale

VIII^Legislatura - Anno 1983

Trento, 29 agosto 1983

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

INTERROGAZIONE N. 153

Il sottoscritto Consigliere regionale del P.R.I. Claudio Betta, in relazione alle assicurazioni fornite dal Signor Presidente della Giunta regionale con nota del 25 novembre 1982 (prot. n. 9222/82-Pres.) circa l'eccezionalità del ricorso, per assunzioni di personale, alla normativa di legge del 1968, chiede di poter interrogare il Signor Presidente della Giunta regionale al fine di conoscere se nel periodo intercorrente tra la data del 15 novembre 1982 e quella odierna si sono verificate ulteriori necessità di ricorrere ad assunzioni ex articolo 17 della legge reg. 26.8. 1968, n. 20, e, nel caso affermativo, renderlo partecipe di tale necessità e fornirgli cortesemente i dati già richiesti con propria interrogazione del 29 ottobre 1982.

Nel contempo desidera conoscere per il medesimo periodo:

- 1) il numero, la qualifica, il servizio cui era assegnato ed il gruppo linguistico del personale regionale cessato dal servizio per qualsiasi causa;
- 2) i concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale con l'indicazione:
 - a) del numero delle domande di partecipazione presentate distinte per gruppo linguistico;
 - b) del numero degli aspiranti ammessi alle prove d'esame;
 - c) dei nominativi dei candidati dichiarati vincitori rispettivamente idonei e se per questi ultimi ci si sia o meno avvalsi della norma di cui all'articolo della legge regionale n. 20/1968;
 - d) la data sotto la quale il personale di cui sopra ha assunto regolare servizio.

A termine di regolamento chiede risposta scritta.

F.to: rag. Claudio BETTA
Consigliere regionale

Trento, 27 ottobre 1983

Egregio Signore
Cav. Giuseppe AGRIMI
Consigliere regionale
Via Gocciadoro, 107

T R E N T O

e, per conoscenza:

Egregio Signore
dott. Erich ACHMULLER
Presidente del Consiglio regionale

B O L Z A N O

Egregio Consigliere,


rispondo alla interrogazione presentata dalla S.V., recante il numero 158, con la quale si chiedono notizie ed elementi relativamente alle assunzioni disposte dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Al riguardo faccio presente che a seguito delle dimissioni presentate dal precedente interrogante Consigliere rag. Claudio Betta, la risposta non era stata fornita in quanto l'interrogante non investiva più la carica di Consigliere regionale.

Allegato alla presente trasmetto due prospetti indicanti, rispettivamente, per il periodo novembre 1982 - ottobre 1983, il personale assunto ai sensi del menzionato art. 17 della L.R. n. 20/1968 e le situazioni delle assunzioni avvenute attraverso pubblici concorsi espletati in conformità alle normative vigenti.

Con l'occasione porgo i migliori saluti

- Enrico Pancheri -



- Allegato

APPUNTO PER IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Disegno di legge n. 93

Interrogazione consigliere Betta n. 153

Elementi di risposta relativi ad assunzioni, dimissioni,
cessazioni dal servizio di personale nel periodo 15 novembre 1982-
31 agosto 1983.

1. Dipendenti cessati dal servizio (per dimissioni, morte, aspettative)
 - dipendenti n. 22
 - di cui n. 18 del gruppo italiano
 - e n. 4 del gruppo tedesco

2. Personale assunto ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 20/1968
 - totale dipendenti assunti n. 48
 - di cui n. 35 del gruppo italiano
 - e n. 13 del gruppo tedesco

 - destinazione del personale assunto:
 - Uffici catastali n. 23
 - Uffici tavolari n. 12
 - Uffici centrali n. 13
 - di cui n. 4 per i nuovi Uffici di Bolzano
 - n. 2 segretari particolari
 - e alcuni commessi

3. Concorsi pubblici
 - concorsi banditi dopo il 15 novembre 1982 n. 2
 - di cui n. 1 espletato e l'altro in corso

 - concorsi banditi prima del 15 novembre 1982 ed espletati : n. 4
 - nel complesso i posti messi a concorso erano n. 50
 - le domande pervenute sono state oltre n. 1.500
 - i vincitori dei concorsi sono stati n. 45
 - dei quali n. 33 italiani
 - e n. 12 tedeschi
 - i candidati rimasti idonei sono n. 70
 - di cui n. 2 sono stati assunti in servizio.

PERSONALE REGIONALE CESSATO DAL SERVIZIO NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 1982 AL 31 AGOSTO 198

RUOLO E CARRIERA	DIMESSI CON DIRITTO A PENSIONE	COLLOCAMENTI IN ASPETT. ART. 15 L.R. 26.8.1968, 20	DECEDUTI	DIMESSI SENZA DIRITTO A PENSIONE	GRUPPO LIN+ GUSTICO ITALIANO -	GRUPPO LIN- GUSTICO TEDESCO
RUOLO AMMINISTRATIVO- CARR.CONCETTO	1				1	
RUOLO AMMINISTRATIVO - CARR.ESECUTIVA	2	4	1		5	1
RUOLO AMMINISTRATIVO - CARR.AUSILIARIA					1	
RUOLO DEI SERVIZI CATASTALI- PERS.ESECUTIVO	1			2	3	
RUOLO DIRETTIVO DEL LIBRO FONDARIO	2		1	1	2	2
RUOLO AIUTANTI TAVOLARI	4	2			5	1
CORPO PERMANENTE VIGILI DEL FUOCO BOLZANO	1				1	
TGTALE PERSONALE CESSATO (N. 22)	11	6	2	3	18	4

ALLEGATO N. 1

Concorso per titoli a 8 posti di consigliere-conservatore in prova del servizio del Libro Fondiario indetto con deliberazione n. 80 del 20 gennaio 1983.-

VINCITORI

- 1) AZZANI dott. Chatia in VANZI
- 2) BERTAMINI dott.ssa Tiziana
(considerata decaduta dal servizio alla nomina per non aver presentato nei termini la documentazione richiesta per l'ammissione all'impiego)
- 3) ANTONIOLI dott. Anna Serena in ANDRETTA
- 4) PREDELLI dott.ssa Annalisa
- 5) GAGGIA dott. Rolando
- 6) OBERLECHNER dott. Johann (ha rinunciato all'assunzione all'impiego)
- 7) NIEDRIST dott. Wolfgang (dimissionario dal 1.9.1983)

I suddetti, ad eccezione di Bertamini e Oberlechner, hanno preso servizio in data 1.7.1983.-

Solo i due candidati appartenenti al gruppo linguistico tedesco (Oberlechner e Niedrist risultavano in possesso di patentino).-

IDONEI

- 1) BORTOLOTTI dott.ssa Annalisa in BENETTI
- 2) SCALET dott. Fabio
- 3) PERINI dott.ssa Lucia
- 4) ERLICHER dott. Dino
- 5) PELLEGRINI dott.ssa Simonetta.-

Bortolotti e Perini prenderanno servizio il prossimo 3 ottobre 1983, in quanto nominati per disponibilità di n. 2 posti successiva alla data dell'approvazione della graduatoria; Scalet - secondo degli idonei - ha espressamente rinunciato alla nomina.-

LA GRADUATORIA AVRA' VALIDITA' FINO AL 31.12.1984.-

ALLEGATO N. 2

Concorso per esami a 20 posti di assistente dei servizi tecnici e catastali indetto con deliberazione n. 936 del 4.10.1981

VINCITORI

- 1) BOZZA Mariagrazia in RENZO
- 2) DAL BOSCO Barbara
- 3) COELLI Maurizio
- 4) PEDRETTI Giuliana
- 5) ZENDRON Luigina
- 6) PATSCHEIDER Manuela
- 7) CORRADINI Nadia
- 8) ECCEL Nicoletta
- 9) BOSCHERI Roberto
- 10) FALCIN Anna (in possesso di patentino)
- 11) MAYR Marlene (in possesso di patentino)
- 12) ZILOTTI Roberto (in possesso di patentino)
- 13) CARACRISTII Adelaide (in possesso di patentino)
- 14) ZÖSCHG Elmar (in possesso di patentino)
- 15) STOCKER Christian (in possesso di patentino)
- 16) BAUMGARTNER Helga (in possesso di patentino)
- 17) GASSER Marlene (in possesso di patentino)
- 18) AUER Marlene (in possesso di patentino).

Zilotti e Caracristi sono stati dichiarati decaduti dalla nomina per non aver preso servizio; Baumgartner ha rinunciato preventivamente alla nomina.-

I rimanenti hanno preso servizio in data 15.6.1983.-

Dal Bosco si è dimessa in data 8.8.1983.-

IDONEI

- 1) ZUGLIANI Luigina
- 2) RICCI Angela
- 3) CURZEL Renzo
- 4) CALIARI Claudio
- 5) CHISTE' Daniela
- 6) PANGRAZZI Angela
- 7) BONVECCHIO in GIONGO Jerta
- 8) CATTANI in UEZ Ida
- 9) MOLINARI Patrizia
- 10) MOAR Daniela
- 11) CORRADI in GIRARDI Maria Paola
- 12) BERETTA Elsa

- 13) DALLAPE' Pier Giuseppe
- 14) NICOLUSSI MORO Rita
- 15) PEZZI Antonella
- 16) ZANOLLI Rosanna
- 17) BIASIOLLI Patrizia
- 18) BORTOLOZZO Claudia
- 19) ANTONELLI in ROCCABRUNA Marilena
- 20) FOLGHERAITER Miriam
- 21) COLOMBARA Serena
- 22) NICOLIAO Caterina
- 23) GIACOMONTI Alberta
- 24) ZAMPEDRI Maria Cristina
- 25) FERRARI Gemma
- 26) ZINELLI Loredana in FRANCHINI
- 27) ROCCHETTI Ingrid
- 28) BURATTI Diego
- 29) FOIGARAIT Gabriella
- 30) IURIATTI Marcello
- 31) AMPIATZ Luisa.

LA SUDDETTA GRADUATORIA AVRA' VALIDITA' FINO AL 31.12.1984

ALLEGATO N. 3

Concorso per esami a 10 posti di disegnatore dei servizi catastali
indetto con deliberazione n. 528 del 22.4.1982

VINCITORI

- 1) FRATTON Dolores (in possesso di patentino)
- 2) MOTTA Luciano
- 3) GIRARDI Flavio
- 4) PANDOLFI Giuliano
- 5) POSTAI Giorgio
- 6) TURRI Carmen
- 7) BERNARD Johanna in VINELLA (in possesso di patentino)
- 8) SCHNEIDER Florian
- 9) FONGAROLLI Sandra (in possesso di patentino)
- 10) MANFERDINI Paolo (in possesso di patentino)

I suddetti prenderanno servizio il prossimo 3.10.1983.-

IDONEI

- 1) ANGELI Floriano
- 2) SCANDELLA Roberto
- 3) ENDRIZZI Stefano
- 4) PELLEGRINI Nicola
- 5) DEPAOLI Mauro
- 6) DE CARLI Giuseppe Mirco
- 7) DALVIT Giuliano
- 8) PARISI Daniela
- 9) ISAIA Roberto
- 10) PALMA Luciano
- 11) BELLI Aldo
- 12) CHISTE' Luca
- 13) MARSILLI Angelo
- 14) ENDRIZZI Tiziano
- 15) TRENTI Guido
- 16) DECARLI Marialuisa in MARCELLI
- 17) MANTO Vito
- 18) GHIRARDI Stefano

LA SUDETTA GRADUATORIA AVRA' VALIDITA' FINO AL 31.12.1984

ALLEGATO N. 4

Concorso per esami a 5 posti di segretario del ruolo amministrativo
indetto con deliberazione n. 537 del 22.4.1982

VINCITORI

- 1) BELLI Luisa
- 2) PISETTA Donatella
- 3) RIGOTTI Gisella
- 4) MANICA Claudia
- 5) BRAUNHOFER Christina

I suddetti hanno preso servizio in data 1.8.1983.

IDONEI

- 1) POSTAL Roberta
- 2) SARTORI Cristina
- 3) BALDO Donatella
- 4) RICCI Angela
- 5) CONCI Alessandro
- 6) TOMMASINI Renata
- 7) SARTORI Roberto

LA SUDETTA GRADUATORIA AVRA' VALIDITA' FINO AL 31.12.1984

ALLEGATO N. 5

Concorso per esami a 5 posti di ragioniere del ruolo speciale della ragioneria indetto con deliberazione n. 535 del 22.4.1982

VINCITORI

- 1) COVI Mariagrazia
- 2) SARTORI Cristina
- 3) SARTORI Roberto
- 4) GAMBINI Rosabianca
- 5) MARANO Carla

I suddetti prenderanno servizio il prossimo 20.9.1983.-

IDONEI

- 1) BELLI Luisa
- 2) BOSETTI Diego
- 3) BERTOLINI Monica
- 4) PISETTA Donatella
- 5) CHEMELLI Chiara
- 6) CARAZZAI Danilo
- 7) ROMITO Casimiro
- 8) DE MARCHI Eliana
- 9) ALOTTI Patrizia

LA SUDETTA GRADUATORIA AVRA' VALIDITA' FINO AL 31.12.1984

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	TITOLO DI STUDIO	SITUAZIONE ANIMAZIONE	GRUPPO LING.	DATA DI ASSUNZIONE	MISSIONI E VARIATIONS SUCCESSIVE
D'IPPOLITO rag. Filippo	Trento-15.5.1962	TRENTO	diploma ragioniere	c	ital.	15.11.62	ex carr. concetto VI livello
FASCHINELLI Flavio	Torchio di Civezzano 28.6.49	TRENTO	licenza scuola media inferiore	s/1	ital.	15.11.62	ex carr. esecutiva IV livello
TOLDO geom. Roberto	Bolzano- 28.5.62	BOLZANO	dipl. geometra	c	ital.	16.12.62	ex carr. concetto VI livello
FACCENDA Cristina	Trento-2.7.63	LISIGNAGO	dipl. segreteria d'azienda	n	ital.	3.1.1963	ex car. esecutiva IV livello
NIEDRISI dott. Wolfgang	Brunico-15.4.56	S. LORENZO SEBATO	laurea giurisprud.	c	ted.	1.3.63	ex car. direttiva VII livello dal 1.7.83 nominato nel ruolo direttivo del Serv. del Libro fondiario quale vincitore di concorso; dal 1.9.83 dimessosi dal servizio
DELL' EVA dott. Giuliano	Ossana-1.1.1954	TRENTO	laurea in scienze forestali	c	ital.	21.3.1963	ex carr. concetto VI livello
ZAMBIASI Diego	Bolzano-2.6.62	SALORNO	dipl. scuola media inferiore	c	ital.	20.5.1963	ex carr. esecutiva IV livello
BORI Nicola	Trento-25.9.62	TRENTO	dipl. scuola media inferiore	c	ital.	20.5.1963	operaio II livello
VENTURINI Roberto	Trento- 6.1.1955	TRENTO	dipl. scuola media inferiore	c	ital.	20.5.1963	operaio II livello
MARDELLI Corrado	Trento-29.3.1963	SOPRANO	dipl. scuola media inferiore	c	ital.	20.5.1963	operaio II livello
CONT Giorgio	Cisone-9.2.1953	CISONE	dipl. scuola media inferiore	c	ital.	20.5.1963	operaio II livello
GENTILE dott. Patrizia	Nova Levante - 14.8.1957	TRENTO	laurea in scienze politiche	n	ital.	1.6.1963	ex carr. direttiva VII livello
CHRISTANELL geom. Siegfried	Carnes - 22.2.48	NATURNO	dipl. geometra	a/3	ted.	1.6.1963	ex carr. concetto VI livello
BANALETTI geom. Roberto	Bolzano-18.3.54	BOLZANO	dipl. geometra	a/2	ital.	1.6.1963	ex carr. concetto VI livello

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	TITOLO DI STUDIO	SITUAZIONE FAMILIARE AL 31/12/1983	SEDE DI SERVIZIO E SUCCESSIVE TRASFERIMENTI	GRUPPO LING.	DATA DI ASSUNZIONE	MISSIONI E VARIAZIONI SUCCESSIVE
FURLANI geom. Paola	Bolzano-18.4.63	BOLZANO	dipl. geometra	n	Ufficio Catasto-BRUNICO	ital.	1.6.1983	ex carr. concetto VI livello
PALACRO geor. Renzo	Levico -13.2.1956	LEVICO	dipl. geometra	a	Squadra rilievi catasto TRENTO	ital.	1.6.1983	ex carr. concetto VI livello
RAVANELLI geom. Fabio	Trento-17.1.1952	TRENTO	dipl. geometra	a	squadra rilievi catasto TRENTO	ital.	1.6.1983	ex carr. esecutiva IV livello
GARARDI geom. Orlando	Cles- 13.9.56	ROMENO	dipl. geometra	c	ufficio catasto-CAVALESSE	ital.	1.6.1983	ex carr. esecutiva IV livello
ZUCAL geom. Giancarlo	Cles- 24.5.59	ROMENO	dipl. geometra	c	Ufficio catasto-TIONE	ital.	1.6.1983	ex carr. esecutiva IV livello
FRONZA geom. Alberto	Trento-15.11.59	TRENTO	dipl. geometra	a	Ufficio catasto-CAVALESSE	ital.	1.6.1983	ex carr. esecutiva IV livello
BELLO geom. Adriano	Rovereto-15.4.53	TRENTO	dipl. geometra	c	Ufficio catasto-BOLZANO	ital.	1.6.1983	ex carr. esecutiva IV livello
CESCHINI Livio	Cavalline-16.4.47	TRENTO	licenza elementare	a	Segreteria generale - Div. I - Trento	ital.	1.6.1983	ex carr. ausiliaria II livello
KOFER Renate	Merano-19.7.64	ECMA	dipl. addetta segreteria d'azienda	n	Segreteria generale - Uffici regione - BOLZANO	ted.	15.6.1983	ex carr. esecutiva IV livello
VALGOI Luciano	Cembra-22.12.1943	TRENTO	licenza elementare	a/1	Segreteria generale - Divisione I - TRENTO	ital.	15.6.1983	ex carr. ausiliaria II livello
UNTERWESER Walter	Bolzano-23.7.1958	BOLZANO	dipl. scuola media inferiore	c	Segreteria generale Uffici regione-BOLZANO	ted.	15.6.1983	ex carr. ausiliaria II livello
BAITELLA Mauro	Mezzolombardo-5.3.1959	DINARO	dipl. scuola media inferiore	d	Ispett. generale finanze e patrimonio - TRENTO	ital.	15.6.1983	ex carr. ausiliaria II livello
OBeregelsbacher in BASCHETTO Martina	S. Lorenzo Sebato 10.11.1946	BOLZANO	licenza elementare	a/2	Segreteria generale Uffici regione-BOLZANO	ted.	15.6.1983	ex carr. ausiliaria II livello
VECCHIETTI Giannina	Trento-25.8.1960	SOPRAMONTE	dipl. applicata servizi amm. vi	n	Ufficio tavolare-TRENTO	ital.	1.7.1983	ex carr. esecutiva IV livello
GASPERI Maria Grazia	Arco -8.1.1959	LUSERNA	dipl. addetta segreteria d'azienda	n	ufficio tavolare-TIONE	ital.	1.7.1983	ex carr. esecutiva IV livello
AZZOLINI Chiara	Trento-30.10.1963	TRENTO	dipl. scuola media inferiore	n	Ufficio tavolare-BORGO VALSUGANA	ital.	1.7.1983	ex carr. esecutiva IV livello

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	TITOLO DI STUDIO	SITUAZIONE ANIMAZIONE	SEDE DI SERVIZIO E SUCCESSIVE TRASFERIMENTI	GRUPPO ASSICURATIVO	DATA DI ASSUNZIONE	MANSSIONI E VARIAZIONI SUCCESSIVE
TOSIN Daniele	Bolzano-12.2.1958	BOLZANO	maturità scientifica	c	Ufficio catasto - Malè	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
MITOLO Michele	Udine-14.11.1962	TRENTO	dipl.ragioniere	c	Ufficio tavolare - MEZZOLOMBARDO	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
DEBIASI geom.Aldo	Bolzano-3.11.62	BOLZANO	dipl.geometra	c	Ufficio catasto-MALE'	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
ANGELI Massimiliana	Cles- 9.7.1963	CROVIANA	maturità scientifica	n	Ufficio tavolare-CLES	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
ASSON Nadia	Cles-31.5.1956	DOM	licenza scuola media inferiore	n	Ufficio tavolare-CLES	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
STECKER in PIRCHER Iracengard	Less - 2.4.1953	SILANDRO	dipl.addetta segreteria d'azienda	m	Ufficio catasto-SILANDRO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
REICHEGGER Josef	Riva di Tures- 7.1.1961	RIVA DI TURES	lic.scuola media inferiore	c	Ufficio tavolare-MONGUELFO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
EASERER Evi	Castelbello/Ciardes 3.3.1964	CASTELBELLO	dipl.addetta segreteria d'azienda	n	Ufficio tavolare-SILANDRO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV - livello
ROTTER Wilhelma	Bolzano-31.1.1960	BOLZANO	dipl.experto forestale	c	Ufficio Catasto-BOLZANO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
CEOLAN Ingrid	Bolzano-6.10.1964	SALORNO	dipl.addetta segreteria d'azienda	n	ufficio catasto-BOLZANO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
DIPAULI Ingrid	Aldino-12.3.1965	ALDINO	dipl.addetta segreteria d'azienda	n	Ufficio catasto-BOLZANO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
STEFANI Ingeborg	Salorno-27.5.1963	SALORNO	scuola media inf.	n	Ufficio catasto-BOLZANO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
GREZZER Maurizio	Trento-28.2.1961	TRENTO	scuola media inf.	c	Ufficio tavolare-CAVALESE	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
PIZZOLLI Giuseppe	Tuenno-18.7.1960	TUENNO	scuola media inf.	c	Ufficio tavolare-MALE'	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
CAPONE Sonia	Malles- 14.12.1962	LAGUNDO	dipl.addetta segreteria d'azienda	n	Ufficio tavolare-MERANO	ted.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
VICENZI Renato	Peio -28.6.1941	PEIO	esperto forestale	a/	Segreteria part.assessorie reg.le enti sanitari - TRENTO	ital.	1.7.1983	ex carr.esecutiva IV livello
FRANZOI Attilio	Sporminore-20.10.1958	MEZZOLOMBARDO	dipl.elettricista	c	Ispett.generale finanze e Patrimonio-TRENTO	ital.	1.7.1983	operaio qualif. III -livello
DANTELI Roberto	Trento-19.6.1954	TRENTO	dipl.geometra	c	Squadra Rilievi catasto - TRENTO	ital.	1.7.1983	operaio VI livello

SITUAZIONE CONCORSI PUBBLICI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 1983

Data e numero del provvedimento	CONCORSO	Ripartizione dei posti	Posti riservati a possessori di patentino	N. domande pervenute	ammessi	partecipanti	vincitori	idonei	note
A) CONCORSI BANDITI DOPO IL 15.11.1982 E GIA' ESPLETATI									
n. 80 del 20.1.1983	per titoli a 8 posti di consigliere-conservatore-VII qualifica funzionale del Servizio del L.F. (3 posti per la Provincia di Bolzano e 5 per la Provincia di Trento)	4 it 3 ted 1 lad	3	12: 10 it 2 ted	12: 10 it. 2 ted.	non erano previste prove in quanto concorso per soli titoli	7: 5 it 2 ted	5 it	vedi allegato n.
B) CONCORSI BANDITI ANTERIORMENTE AL 15.11.1982, MA ESPLETATI NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA PREDETTA ED IL 31.8.1983									
n. 936 del 1.8.1981	per esami a 20 posti di assistente in prova-IV qualifica funzionale del catasto	9 it 11 ted	11	865: 813 it 51 ted 1 lad	825: 779 it 45 ted 1 lad	556: 520 it 36 ted	18: 12 it 6 ted	31 it	vedi allegato n.
n. 528 del 22.4.1982	per esami a 10 posti di disegnatore in prova - IV qualifica funzionale del catasto	3 it 7 ted	4	204: 191 it 13 ted	196: 184 it 12 ted	133: 125 it 8 ted	10: 8 it 2 ted	18 it	vedi allegato n.
n. 547 del 22.4.1982	per esami a 5 posti di segretario in prova - VI qualifica funzionale del ruolo amministrativo (posti riservati agli uffici di Trento)	4 ted. 1 lad	-	223: 209 it 13 ted 1 lad	213: 201 it 11 ted 1 lad	76: 69 it 6 ted 1 lad	5: 3 it 2 ted	7 it	vedi allegato n.
n. 533 del 22.4.1982	per esami a 5 posti di ragioniere in prova - VI qualifica funzionale del ruolo speciale della ragioneria (posti riservati agli uffici di Trento)	3 it 2 ted	-	277: 273 it 4 ted	268: 265 it 3 ted	83 it.	5 it	9 it	vedi allegato n.
C) CONCORSI BANDITI POSTERIORMENTE AL 15.11.1982 IN CORSO DI ESPILETAMENTO									
n. 2480 del 09.12.1982	per esami a 2 posti di consigliere - VII qualifica funzionale - del ruolo speciale della ragioneria (posti riservati agli uffici di Trento)	1 it 1 ted	-	5 it	4 it	le prove sono previste per i mesi di novembre-dicembre 1983			

Trento, 7 ottobre 1983

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
BOLZANO

INTERROGAZIONE N. 159

In data 29 agosto 1983 il consigliere regionale del P.R.I. Claudio Betta interrogava il signor Presidente della Giunta regionale in ordine alle consulenze esterne affidate dalla Giunta regionale per l'espletamento della sua attività di governo.

In considerazione del fatto che a tale interrogazione non è stata data alcuna risposta il sottoscritto rinnova, negli stessi termini, l'interrogazione sopra richiamata di cui, ad ogni buon conto, allega fotocopia.

F.to: Giuseppe AGRIMI
Consigliere regionale

Trento, 29 agosto 1983

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

INTERROGAZIONE N. 154

Il sottoscritto Consigliere regionale del P.R.I. Claudio Betta interroga il Signor Presidente della Giunta regionale per conoscere se la Giunta regionale nel corso dell'attuale legislatura si sia avvalsa, per l'espletamento della sua attività di governo, dell'ausilio di consulenze esterne.

Nel caso affermativo desidera conoscere l'elenco completo degli incarichi conferiti con l'indicazione dei seguenti dati:

- a) cognome e nome del consulente;
- b) qualificazione professionale;
- c) oggetto e natura della consulenza richiesta;
- d) l'ammontare del compenso corrisposto.

Chiede infine di poter ottenere copia degli elaborati relativi alle consulenze di cui sopra.

A norma di regolamento chiede risposta scritta.

F.to: cons. reg. rag. Claudio BETTA

Trento, 27 ottobre 1983

Egregio Signore
Cav. Giuseppe AGRIM¹
Consigliere regionale
Via Gocciadoro, 107

T R E N T O

e, per conoscenza:

Egregio Signore
dott. Erich ACHMÜLLER
Presidente del Consiglio regionale

B O L Z A N O

Egregio Consigliere,

rispondo alla interrogazione recante il numero 159, con la quale la S.V. chiede di conoscere di quali consulenti si sia avvalsa la Giunta regionale nel corso dell'attuale legislatura, quali problemi siano stati sottoposti ai consulenti e quali compensi siano stati corrisposti agli stessi.

Al riguardo faccio presente che a seguito delle dimissioni presentate dal precedente interrogante Consigliere rag. Claudio Betta, la risposta non era stata fornita in quanto l'interrogante non investiva più la carica di Consigliere regionale.

Allego un prospetto contenente gli elementi richiesti, e cioè il cognome e nome del consulente, la qualifica professionale dello stesso, l'oggetto della consulenza e l'ammontare del compenso corrisposto ai singoli consulenti. Per quanto riguarda le richieste intese ad ottenere copia degli elaborati dei signori consulenti, La informo che la Direzione affari generali della Segreteria generale della Regione è stata autorizzata a fornire copia di singole consulenze che rivestano carattere generale e che vengano richieste dalla S.V.

Faccio presente, infine, che il conferimento dei singoli incarichi di consulenza è avvenuto in conformità alle norme della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni ed ha, in ogni caso, ottenuto il visto di legittimità da parte dell'organo di controllo sugli atti regionali.

Con i migliori saluti.

- Enrico Pancheri -

- Allegato

ELENCO DELLE CONSULENZE CONFERITE DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA VIII LEGISLATURA (1979 - 1983)

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Importo del compenso
ANESI dott. Giovanni	Esperto nel settore del commercio con l'estero	Esame dei problemi relativi all'Accordo preferenziale Trentino - A. Adige - Tirolo Vorarlberg ed all'attuazione degli artt. 85, 86 dello Statuto speciale	Liquidate L. 400.000.- mensili + IVA + L. 500.000.- a titolo di rimborso spese di viaggio dall'1.1 al 30.4.1979
			Liquidate L. 400.000.- mensili + IVA dall'1.5 al 31.7.1979
BASSI dott. Mario	Magistrato del Tribunale di Goria, docente presso l'Università di Trieste, esperto in materia tavolare	Problemi di diritto tavolare con riferimento alla Rechtsprechung	Liquidate L. 200.000.-
BOWVICINI dott. Gianni	Esperto in questioni europee - Segretario generale dell'Istituto affari internazionali di Roma	Studio dei problemi di natura istituzionale e legislativa a livello europeo	Liquidate L. 2.400.000.- + IVA
			Liquidate L. 4.000.000.- + IVA
CHETTA de THOMASIS ing. Gherardo	Esperto di tecnica aeronautica	Parere tecnico in materia aeronautica relativamente agli incidenti di volo subiti dall'elicottero di proprietà regionale	Liquidate L. 456.000.-

Segue anno 1979

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Ammontare del compenso
D'ONOFRIO prof. Francesco	Ordinario nell'Università degli studi di Roma	Trattamento economico dei dipendenti comunali	Liquidate L. 1.000.000.- + IVA
DUSINI dott. Heinrich	Pretore di Merano-esperto di terminologia giuridica nella lingua tedesca	Traduzione in lingua tedesca della legge generale sui Libri fondiari	Liquidate L. 1.150.000
GABRIELLI Simone	Giornalista pubblicitaria	Collaborazione all'attività di documentazione della Giunta regionale	Liquidate L. 400.000.- mensili + IVA dall'1.1 al 31.12.1980 + L. 2.250.000.- a titolo di rimborso spese viaggio
GESSA prof. Carlo	Consigliere di Stato, libero docente incaricato universitario nell'Università di Macerata	Studio delle funzioni delle CCIAA	Liquidate L. 2.052.000
GIANNINI prof. Massimo Severo	Docente di diritto pubblico ordinario nell'Università di Roma	Approfondimento della portata dell'art. 28 della L.R. 11.12.75 n. 11 in materia di trattamento economico dei dipendenti comunali	Liquidate L. 684.000.-
		Ordinamento enti sanitari e ospedali nell'ambito della riforma sanitaria	Liquidate L. 1.140.000.-

segue anno 1979

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Importo del compenso
POTOTSCHMIG prof. Umberto	Ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Pavia	Esame dei problemi connessi con la riforma sanitaria	Liquidate L. 456.000.-
SCHIERA Pierangelo BALBONI Enzo	Prof. storia dottrine politiche Università Trento Prof. di diritto costituzionale italiano e comparato Università di Bologna	Definizione delle linee di un progetto di ricerca sull'assetto istituzionale delle realtà regionali dell'Arco Alpino sotto il profilo comparatistico, storico e sociologico	Liquidate L. 2.394.000
GUBERTI prof. Renzo	Prof. di sociologia urbano- rurale dell'Università di Trento		

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Importo del compenso
C R A I E S	Centro di ricerca applicata per l'impiego di energia solare VERONA - Lungadige Galtrossa 8	Studio di sistemi integrativi ed alternativi per il riscaldamento dell'edificio della Regione in Trento	liquidate L. 520.980.-
BERTI prof. Giorgio	Ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Firenze	Approfondimento problemi concernenti la possibilità che nell'ambito regionale venga disposta la soppressione degli ECA	liquidate L. 600.000.- + IVA
BOCCHESI prof. Giuseppe	Esperto di ricerche giuridiche ed economiche - responsabile dell'ufficio studi giuridici e documentazione legislativa dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio	Analisi comparata e critica dei progetti di legge di riassetto legislativo delle Camere di Commercio presentate al Parlamento nella presente legislatura	liquidate L. 1.000.000.-
GABRIELLI Simone	Giornalista pubblicitario	Collaborazione all'attività di documentazione della Giunta regionale	liquidate L. 400.000.- mensili + IVA dal 1.1. al 31.12.1980 + L. 1.300.000.- a titolo di rimborso spese viaggio
GESSA prof. Carlo	Consigliere di Stato. Libero docente e incaricato universitario nell'Università di Macerata.	Definizione portata differenziata delle diverse competenze legislative regionali e analisi dei limiti imposti all'attività legislativa stessa con particolare riguardo alla definizione dei concetti "principi dell'ordinamento giuridico" e "norme fondamentali delle riforme economico-sociali"	liquidate L. 1.800.000.

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Importo del compenso
GESSA prof. Carlo	Consigliere di Stato. Libero docente e incaricato universitario nell'Università di Macerata	Portata competenza regionale per la vigilanza sulle Camere di commercio I.A.A.	Liquidate L. 1.800.000.-
--	--	Possibilità di attribuire alle CCIAA funzioni nel settore del contenzioso sociale	Liquidate L. 1.800.000.-
PACE prof. avv. Alessandro	Ordinario Università di Firenze	Portata e ampiezza del potere-dovere di rappresentanza	Liquidate L. 1.200.000 + IVA ; 150 ;
PASTORI prof. Giorgio	Ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano	Studio problemi connessi con l'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali	Liquidate L. 500.000.-
--	--	Studio problemi relativi al trattamento economico del personale delle CCIAA di Trento e Bolzano	Liquidate L. 600.000.-
--	--	Studio problemi relativi alla competenza regionale a legiferare in tema di corsi di aggiornamento e perfezionamento per i segretari comunali e dipendenti dei Comuni della Regione	Liquidate L. 600.000.-
PROSPERETTI prof. Giulio	Ordinario Università di Roma	Approfondimento della portata della competenza regionale in materia di previdenza sociale e assicurazioni sociali (DPR 6.1.1978 n. 58)	Liquidate L. 2.000.000.-

segue 1980

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Ammontare del compenso
SEPE prof. Onorato	Consigliere della Corte dei Conti - docente presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione	Consulenza giuridica in materia di ordinamento degli enti locali	liquidate L. 2.400.000.- quale compenso per il lavoro svolto dal 1.1.1. al 31.12.1978
-"-	-"-	-"-	liquidate L. 1.200.000.- quale compenso per il lavoro svolto dal 1.1.1. al 30.4.1979
-"-	-"-	Consulenza giuridica in materia di ordinamento dei comuni	liquidate L. 600.000.- quale compenso per il lavoro svolto dal 1.11. al 31.12.1979
-"-	-"-	Consulenza per lo studio di problemi in materia di ordinamento degli enti locali	liquidate L. 3.000.000.- quale compenso per il lavoro svolto dal 1.1.1. al 31.12.1980
STUPAZZONI prof. Giorgio	Ordinario nell'Università degli Studi di Bologna	Elaborazione proposte concernenti nuovi interventi della Regione in materia di sviluppo della cooperazione	liquidate L. 997.500.-
S.p.a. PROTECTA Bolzano - Via Sassari, 20/A	Impianti e attrezzature per la tutela dell'ambiente e del posto di lavoro	Studio relativo al funzionamento dell'impianto di condizionamento d'aria installato nella sede degli uffici regionali in Trento, diretto ad accertare le possibilità di eliminazione degli inconvenienti esistenti	liquidate L. 2.000.000.- + IVA

segue 1980

ELENCO DELLE CONSULENZE CONFERITE DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA VIII LEGISLATURA (1979 - 1983)

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Ammontare del compenso
VERRUOLI prof. Piero	Ordinario nell'Università di Pisa	Studio dei problemi connessi con la elaborazione di disegni di legge regionali in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza nelle cooperative	Liquidate L. 500.000.- + IVA
ZANE prof. Mario	Libero docente in tecnica bancaria professionale	Studio di stima sul valore attribuibile alle quote di partecipazione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige	Liquidate L. 800.000.-

Ammontare del
compenso

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Ammontare del compenso
GESSA prof. Carlo	Consigliere di Stato - libero docente e incaricato universitario presso l'Università di Macerata	Approfondimento portata art. 7 della L.R. 25 giugno 1981, n. 5 sulla composizione e sul funzionamento della Commissione consultiva costituita presso il governo regionale in applicazione art. 3 dell'Accordo italo-austriaco per lo scambio facilitato di merci tra il Trentino-Alto Adige e i Bundesländer Tirolo-Vorarlberg	liquidate L. 800.000.-
I X E N	S.r.l. - Ingegneristica dell'energia - Corso Buonarroti n. 109 - 38100 Trento	Studio relativo al funzionamento dell'impianto di condizionamento d'aria installato nella sede degli uffici regionali in Trento, diretto ad accertare la possibilità di eliminazione degli inconvenienti esistenti	liquidate L. 17.250.000.-
PASTORI prof. Giorgio	Ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano	Studio problemi relativi all'applicazione dell'art. 41 - IV comma della legge 11 luglio 1980, n. 312 sullo status dei segretari dei Comuni della Regione	liquidate L. 600.000.-
ZANE prof. Mario	Docente di tecnica bancaria nell'Università degli studi di TN	Approfondimento tematiche in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale in relazione al sistema creditizio regionale e alle Casse rurali.	liquidate L. 600.000.- (L. 300.000 ciascuno)
CEREA prof. Gianfranco	Docente di scienza della finanza nell'Università del Sacro Cuore di Milano		

ELENCO DELLE CONSULENZE CONFERITE DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA VIII LEGISLATURA (1979 - 1983)

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Ammontare del compenso
BERTI prof. Giorgio	Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano	Problemi concernenti l'istituzione, nell'ambito regionale, di un imposta sul turismo	Liquidate L. 2.000.000.- + I.V.A.
GABRIELLI Simone	Giornalista pubblicitista	Collaborazione all'attività di documentazione della Giunta regionale	Liquidate L. 400.000.-mensili + I.V.A. dal 1.1. al 31.12.1982 + L. 2.600.000 + IVA a titolo di rimborso spese di viaggio L. 155
GESSA prof. Carlo	Consigliere di Stato - libero docente e incaricato universitario presso l'Università di Macerata	Studio sui problemi giuridici che devono presiedere alla destinazione di somme residue dopo l'entrata in vigore della L.R. 25 giugno 1981 n. 5	Liquidate L. 600.000.-
POTOTSCHNIG prof. Umberto	Ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Milano	Approfondimento della portata dell'art. 67 - ultimo comma - dello Statuto speciale di autonomia	Impegnate L. 575.000.-
SEPE prof. Onorato	Consigliere della Corte dei Conti e docente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione	Consulenza giuridica in materia di ordinamento degli enti locali per il periodo 1.1-31.12.1982	Impegnate L. 3.450.000.-

ELENCO DELLE CONSULENZE CONFERITE DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA VIII LEGISLATURA (1979 - 1983)

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Ammontare del compenso
BARTOLE prof. Sergio .	Ordinario nell'Università degli Studi di Trieste - studioso di problemi di diritto catastale e tavolare	Approfondimento aspetti giuridici degli istituti del Libro fondiario e del Catasto vigenti; secondo la legislatura dell'ex impero austro-ungarico	impegnate L. 960.000.-
BENVENUTI prof. Feliciano	Ordinario nell'Università di Venezia	Approfondimento della portata dell'art. 55 dello Statuto speciale in relazione all'articolo 127 della Costituzione della Repubblica	impegnate L. 1.203.600.-
BERTI prof. Giorgio	Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano	Problemi concernenti istituzione nell'ambito regionale di un ente rappresentativo del mondo del lavoro	impegnate L. 2.407.200.-
DEQUAL prof. Sergio	Ordinario di topografia al Politecnico di Torino	Elaborazione di proposte per la revisione del capitolato di appalto tipo per i lavori di rilievo di dettaglio per la formazione del nuovo Catasto nel territorio regionale	liquidate L. 130.995.- impegnate in ec. L. 1.150.000.-
GESSA prof. Carlo	Consigliere di Stato	Approfondimento della portata dell'art. 7 - I comma - della legge regionale 1982 n. 7 sull'ordinamento delle C.C.I.A.A.	impegnate L. 2.350.000.-

Cognome e nome del consulente	Qualificazione professionale	Oggetto della consulenza	Ammontare del compenso
GIANNINI prof. Massimo Severo	Ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Roma	Approfondimento dei rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale in materia elettorale	liquidate L. 1.203.600.-
GUARINO prof. Giuseppe	Ordinario nell'Università di Roma	Approfondimento dei problemi relativi alle cause di incompatibilità e illeggibilità con la carica di consigliere regionale	liquidate L. 1.203.600.-
" "	" "	Approfondimento della portata dell'articolo 55 dello Statuto speciale, in relazione all'art. 127 della Costituzione della Repubblica	impegnate L. 1.203.600.-
POTOTSCHNIG prof. Umberto	Ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Milano	Approfondimento dei limiti alla competenza legislativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni	impegnate L. 944.000.-
" "	" "	Approfondimento dei problemi dei rapporti tra l'art. 18 del D.P.R. 26.7.1976 n. 752 e l'art. 19 del testo coordinato delle leggi per l'elezione del Consiglio regionale	impegnate L. 861.000.-
TRAVERSA prof. avv. Francesco	Docente presso l'Università degli Studi di Trento	Incarico di svolgere una relazione sui problemi giuridici della concordanza tra il sistema tavolare e quello catastale all'incontro di studio dei giudici tavolari organizzato dalla Giunta regionale e dalla Presidenza della Corte d'Appello di Trento	liquidate L. 800.000 + IVA

